

Informazioni, indicazioni e suggerimenti ai servizi socio assistenziali e sanitari delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta in ordine alla tutela giudiziaria dei minori

(a cura della Corte d'Appello , Tribunale e Procura minorenni di Torino)
- giugno 2004 -

Sommario

1. Il giusto processo civile minorile
2. Le segnalazioni per i procedimenti civili del Tribunale per i minorenni
 - 2.1. *Chi fa le segnalazioni*
 - 2.2. *Quando procedere alle segnalazioni*
 - 2.3. *I doveri dei servizi di attivazione autonoma per la protezione del minore*
 - 2.4. *Le segnalazioni alla Procura della Repubblica per i minorenni*
 - 2.5. *Le segnalazioni al Tribunale per i minorenni*
 - 2.6. *Le segnalazioni di fatti nuovi*
 - 2.7. *Le segnalazioni al giudice tutelare*
 - 2.8. *Alcune regole per le segnalazioni*
 - 2.9. *L'iniziativa dei genitori e dei parenti*
 - 2.10. *Le segnalazioni dei terzi*
3. L'attività dei servizi in preparazione del procedimento giudiziario civile e nel corso del suo svolgimento
 - 3.1. *L'inchiesta sociale*
 - 3.2. *Il progetto*
 - 3.3. *La produzione in giudizio delle informazioni*
 - 3.4. *La partecipazione dei servizi al procedimento giudiziario civile*
 - 3.5. *La pubblicità delle informazioni*
4. La Sezione per i minorenni e la famiglia della Corte di appello
 - 4.1. *Le impugnazioni alla Sezione per i minorenni della Corte di appello*
 - 4.2. *Che cosa succede dopo l'impugnazione*
 - 4.3. *Quando diventano esecutivi i provvedimenti*
 - 4.4. *Che cosa devono fare i servizi quando la causa è presso la Corte di appello*
5. L'attività dei servizi nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari civili

- 5.1. *Le prescrizioni*
- 5.2. *L'allontanamento del figlio e la collocazione sostitutiva*
- 5.3. *La temporaneità dei provvedimenti*

- 6. La denuncia o il referto per le notizie di reati procedibili di ufficio
 - 6.1. *I soggetti obbligati alla denuncia o al referto*
 - 6.2. *Come presentare la denuncia*
 - 6.3. *Alcuni reati ai danni di minori*
 - 6.4. *Denuncia di reato e segnalazione civile*

- 7. L'assistenza ai minori stranieri
 - 7.1. *Accoglienza ed assistenza dei minori stranieri non accompagnati*
 - 7.2. *Segnalazione al Comitato per i minori stranieri a fine di censimento*
 - 7.3. *Affidamento familiare consensuale*
 - 7.4. *Segnalazione al giudice tutelare*
 - 7.5. *Segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni o al Tribunale per i minorenni*
 - 7.6. *Il minore straniero con i genitori o un genitore in Italia*

- 8. La protezione dei minori privi in tutto o in parte di autonomia
 - 8.1. *Amministrazione di sostegno*
 - 8.2. *Interdizione e inabilitazione*

- 9. Le attività dei servizi per alcuni casi particolari
 - 9.1. *L'intervento della pubblica autorità in situazione di emergenza*
 - 9.2. *La dichiarazione di nascita*
 - 9.3. *L'inottemperanza all'obbligo scolastico*
 - 9.4. *L'inosservanza dell'obbligo vaccinale*
 - 9.5. *La nascita di bambino in sindrome di astinenza neonatale (SAN)*
 - 9.6. *L'affidamento del figlio dei genitori non coniugati*
 - 9.7. *L'affidamento del figlio dei genitori coniugati*
 - 9.8. *I conflitti fra i genitori separati o divorziati per il figlio*
 - 9.9. *I trattamenti sanitari*
 - 9.10. *Gli accertamenti sanitari dell'abuso*
 - 9.11. *L'ascolto del minore*
 - 9.12. *La protezione del minore vittima da parte dei servizi e nel procedimento civile del Tribunale per i minorenni*
 - 9.13. *L'assistenza del minore vittima nel procedimento penale per abuso in suo danno*

- 10. Il segreto professionale e il trattamento dei dati
 - 10.1. *Il segreto professionale*
 - 10.2. *Il trattamento dei dati*

11. I collocamenti in famiglia affidataria, in comunità o in istituto

11.1. I poteri paragenitoriali

11.2. Il dovere di accoglienza

11.3. Il dovere di sorveglianza

11.4. I rapporti con le autorità sanitarie e i trattamenti farmacologici

11.5. La temporaneità dell'affidamento familiare o del collocamento in comunità o istituto

11.6. L'obbligo di relazionare nei casi del collocamento eterofamiliare

12. L'adozione

12.1. Le procedure di adozione nazionale

12.2. Le procedure di adozione internazionale

12.3. Le procedure di adozione in casi particolari

13. La difesa delle parti private nei procedimenti giudiziari minorili

13.1. La difesa nel corso del procedimento penale minorile

13.2. La difesa nel corso del procedimento civile minorile

13.3. La difesa e i servizi

14. Informazioni per una migliore comunicazione

14.1. I contatti diretti con i magistrati della Procura della Repubblica per i minorenni

14.2. Le informazioni

14.3. Il pubblico ministero di turno

14.4. L'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)

14.5. Il sito internet

14.6. L'attività della Polizia giudiziaria minorile

14.7. I contatti dei Servizi locali con i Servizi del Ministero della Giustizia

14.8. Le visite degli operatori e dei parenti ai minori detenuti nell'Istituto penale minorile "Ferrante Aporti"

14.9. La cancelleria adozioni del Tribunale per i minorenni

14.10. Il Centro mediazione penale minorile

14.11. Indicazioni pratiche per la comunicazione dei servizi con gli uffici giudiziari minorili

1. Il giusto processo civile minorile

Con la presente nota, che si rivolge ai Servizi socio assistenziali e sanitari delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e, per qualche punto, interessa i Servizi della giustizia minorile del Ministero della giustizia, intendiamo offrire delle indicazioni per le relazioni fra servizi e giustizia minorile che tengano conto dell'introduzione dei principi del *giusto processo*.

Il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione stabilisce che “*ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a giudice terzo ed imparziale*”.

Questo dettato vale anche per i procedimenti giudiziari del Tribunale per i minorenni, *civili, penali e amministrativi*. Il Tribunale per i minorenni, che ha come criterio generale di giudizio il migliore interesse del minore, deve *essere effettivamente ed apparire autorità terza e imparziale* rispetto alla parte pubblica (pubblico ministero, che a sua volta si fa portatore delle segnalazioni che gli pervengono) e alle parti private (genitori, tutore, parenti) che ai procedimenti partecipano.

Il Tribunale per i minorenni deve essere e apparire *terzo e imparziale* anche nelle relazioni che ha con i servizi. Per alcuni procedimenti giudiziari minorili, nei quali i compiti dei servizi sono dettagliati dalla legge, non sembrano porsi dei problemi di *terzietà* del Tribunale nei confronti dei servizi: nel procedimento penale i servizi assistono il ragazzo indagato o imputato, forniscono al pubblico ministero e al tribunale minorile gli elementi circa le sue condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali, preparano la messa alla prova e svolgono nel suo corso le attività di osservazione, trattamento e sostegno (artt. 6, 9, 12, 28 e 31, commi 3° e 5°, delle disposizioni sul processo penale minorile contenute nel d.P.R. n. 448/1988); nel procedimento di valutazione dei coniugi che si dichiarano disponibili all'adozione di un minore i servizi degli enti locali hanno compiti di informazione, preparazione, indagine e relazione, in modo che all'esito il Tribunale per i minorenni disponga di elementi utili per formulare una prognosi di capacità alla genitorialità adottiva (artt. 22, commi 3° e 4°, e 29-bis, commi 3°, 4° e 5°, legge 4 maggio 1983 n. 184 sull'adozione).

Per i *procedimenti civili relativi alla responsabilità genitoriale* (disciplinati dagli artt. 315-337 cod. civ. per le questioni di regolamentazione e limitazione della potestà e dagli artt. 6-24 legge n. 184/1983 per la definizione della condizione di abbandono di un bambino da parte dei genitori) - in attesa che il legislatore, adeguando le regole processuali, disciplini anche i ruoli dei servizi e di altre figure, anzitutto del difensore - è opportuno offrire alcune indicazioni di lavoro nei compiti di segnalazione e di collaborazione nel corso dei procedimenti e nell'esecuzione dei provvedimenti finali.

2. Le segnalazioni per i procedimenti civili del Tribunale per i minorenni

Dovendo essere terzo e imparziale, il Tribunale per i minorenni procede *di norma* solamente quando una parte pubblica (pubblico ministero) o privata (genitore o parente) propone un *ricorso*.

Attenzione. Un ricorso del pubblico ministero o di un genitore o di un parente è *un atto ben diverso da un provvedimento del Tribunale per i minorenni*. Il ricorso contiene una *domanda* diretta al Tribunale per i minorenni che viene comunicata alle altre parti perché possano conoscerla e eventualmente contraddirla. Su di essa il Tribunale per i minorenni, dopo avere assunto delle informazioni e sentite le parti, decide con un decreto.

Siccome un procedimento nasce quando una parte pubblica o privata deposita un ricorso, il Tribunale per i minorenni di Torino dal 1 gennaio 2002 ha abolito il giudice di turno che agiva come improprio raccoglitore di informazioni prima che un procedimento civile iniziasse formalmente.

I servizi non sono parti, quindi non hanno un potere di ricorso. Essi provocano l'iniziativa del pubblico ministero (o, in qualche caso, l'attivazione di ufficio del Tribunale per i minorenni) con una *segnalazione*. Essi hanno la *facoltà*, in qualche caso *l'obbligo*, di *segnalare* all'autorità giudiziaria minorile le situazioni a loro conoscenza in cui la responsabilità genitoriale è male esercitata e, per effetto, il minore subisce un pregiudizio o appare abbandonato, situazioni che possono comportare un provvedimento giudiziario nei confronti dei genitori.

2.1. Chi fa le segnalazioni

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Questo potere generale di *segnalazione* è però attribuito dalla legge (art. 1, comma 2°, legge 19 luglio 1991, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: *i servizi sociali*, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Fra queste fonti di segnalazione, i servizi costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.

2.2. Quando procedere alle segnalazioni

I servizi in alcuni casi devono, e in altri casi possono, procedere ad una segnalazione.

- a. I servizi hanno *l'obbligo di procedere alla segnalazione* allorché:
 - vengono a conoscenza che un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9, comma 1°, legge n. 184/1983);

- hanno collocato in luogo sicuro un minorenne moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 cod. civ.), in quanto, a seguito di ciò, l'autorità giudiziaria competente deve provvedere in modo definitivo alla sua protezione (vedi più oltre al capitolo 9, paragrafo 1);
- hanno notizia di minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, comma 1°, R.D.L. n. 1404/1934, introdotto dalla legge n. 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- hanno notizia di minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano *vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile* o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2°, R.D.L. n. 1404/1934);
- occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (art. 4, comma 5°, legge n. 184/1983) (vedi il capitolo 11, paragrafo 5).

b. In generale inoltre i servizi sociali o sanitari devono procedere ad una segnalazione allorché vengono a conoscenza di un *pregiudizio grave* o di un *pericolo serio di pregiudizio* relativi ad un minorenne, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali o sanitari e occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori. Tale provvedimento può disporre:

- l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
- la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;
- la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;
- la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
- l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne.

2.3. I doveri dei servizi di attivazione autonoma per la protezione dei minorenni

Deve però essere chiaro che i servizi sociali e sanitari hanno propri doveri e possibilità di intervento per i minorenni, *senza necessariamente dovere chiedere degli ordini dell'autorità giudiziaria*. Essi, di fronte ad una situazione di pregiudizio attuale o di rischio possibile, sono *tenuti ad attivarsi autonomamente* per pervenire alla formulazione di una diagnosi e di una prognosi e approntare gli interventi di competenza a livello della prevenzione, individuazione e trattamento, operando per acquisire l'adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi.

Pertanto c'è solo eccezionalmente una competenza dell'autorità giudiziaria sui casi sociali o sanitari. I servizi sociali o sanitari procederanno a segnalazione all'autorità giudiziaria minorile quando:

- a. un qualsiasi loro intervento non servirebbe e solo l'intervento giudiziario può "tagliare" una relazione dannosa;
- b. l'intervento dei servizi per la protezione di un bambino non è possibile perché i genitori non vi consentono o non collaborano e quindi *occorre effettivamente un provvedimento giudiziario* che vincoli i genitori;
- c. si può *motivatamente ritenere* che il consenso dei genitori all'intervento di protezione predisposto dai servizi sia *solo apparente* e possa essere revocato a danno del bambino.

Si richiama l'attenzione dei servizi sull'opportunità di evitare di investire l'autorità giudiziaria minorile in merito a attività e progetti che sono di esclusiva competenza dei servizi stessi. Per esempio appaiono inutili segnalazioni dei servizi che siano rivolte a:

- ribaltare in sede di procedimento giudiziario i compiti di indagine sociale, psicologica o sanitaria ("si richiede con urgenza di potere effettuare con il tribunale una riflessione in cui vengano convocate le diverse parti - se possibile o ritenuto utile - e che siano sentiti i genitori e il minore stesso"; "si segnala per lo svolgimento di una consulenza tecnica sulla genitorialità");
- ricevere dall'autorità giudiziaria degli ordini o delle indicazioni su casi sociali (con frasi del tipo: "si richiedono cortesemente vostre indicazioni", oppure "si è in attesa di disposizioni");
- fare decidere in sede giudiziaria un progetto sociale, idealizzando come risolutivo il fatto che sia il Tribunale per i minorenni ad imporlo anziché impegnarsi per ottenere il consenso degli interessati;
- ricevere un mandato del Tribunale per i minorenni che rafforzi con la sua autorità le attività e i poteri dei servizi;
- costringere l'ente assistenziale o sanitario ad una presa in carico che, malgrado l'utente vi consenta, l'ente non praticerebbe: tipici sono i casi in cui il servizio sociale richiede che sia prescritto l'intervento del servizio di neuropsichiatria infantile che è renitente ad occuparsi di una situazione, oppure richiede la formalizzazione di affidi a parenti entro il quarto grado che non necessitano di provvedimento alcuno quando non vi siano altri sintomi di pregiudizio o abbandono (vi è da temere che a tali richieste siano sottesi pretesti di carattere economico).

Ricordiamo infine che l'inflazionare gli uffici giudiziari di segnalazioni di casi che devono essere trattati a livello sociale determina *un oggettivo iperinterventismo giudiziario*, che snatura il lavoro sociale e, talora, deteriora la fiducia che l'utente deve avere verso l'operatore sociale.

2.4. Le segnalazioni alla Procura della Repubblica per i minorenni

Le segnalazioni dei casi ordinari vanno dirette alla Procura della Repubblica per i minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via di urgenza (art. 73 dell'ordinamento giudiziario, art. 336 del codice civile).

Il procuratore della Repubblica per i minorenni ed i suoi sostituti:

- ricevono le segnalazioni dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e degli altri soggetti (cittadini privati o volontariato organizzato) privi della legittimazione alla presentazione di un ricorso;
- valutano la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati, se del caso assumendo ulteriori informazioni, per determinare se è probabile l'esistenza di un pregiudizio e quale presumibile vantaggio il minore trarrebbe dall'intervento giudiziario;
- alla luce di ciò decidono se attivare un procedimento depositando un ricorso al Tribunale per i minorenni.

Nel caso di segnalazione avente ad oggetto *condotte di rilevanza penale* ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità fra gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

2.5. Le segnalazioni al Tribunale per i minorenni

Si possono segnalare direttamente al Tribunale per i minorenni:

- le situazioni di abbandono per l'apertura della procedura di adottabilità, essendo stata rinviata per ora l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 9, comma 1°, legge n. 184/1983 che prevede anche in questo caso che la segnalazione sia trasmessa al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- i casi di assoluta urgenza, in cui bisogna assumere un provvedimento immediato, nello spazio di poche ore (art. 336, comma 3°, cod. civ.), con la particolarità che, ove il Tribunale per i minorenni non ravvisi l'assoluta urgenza, la segnalazione viene rinviata al procuratore della Repubblica per i minorenni perché valuti se assumere l'iniziativa (in questo caso il giro della segnalazione fra le cancellerie dei due uffici genera un inevitabile ritardo).

2.6. Le segnalazioni di fatti nuovi

I servizi, nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, segnalano alla Procura della Repubblica per i minorenni anche i *fatti nuovi* che richiedono la *modifica* del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Occorre procedere ad una tale nuova segnalazione allorché il procedimento che pendeva avanti al Tribunale per i minorenni è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o espressioni del tipo “decidendo in via provvisoria”. In caso di dubbio ci si può informare sullo stato del precedente procedimento (vedi successivo capitolo 14).

Nella nuova segnalazione occorre specificare:

- se il rischio o il pregiudizio per il minore si è aggravato, permane immutato, si è attenuato o è venuto meno;
- come si ritiene che debba essere modificato il precedente provvedimento (in qualche caso la modifica non è necessaria poiché il dispositivo del provvedimento è stato formulato appositamente per lasciare ai servizi un margine di discrezionalità nell'esecuzione);
- se il collocamento del minore al di fuori della sua famiglia deve essere prorogato (e per quale periodo, comunque non superiore ad altri due anni) perché il ritorno in famiglia al termine dell'affidamento o della permanenza in comunità o istituto recherebbe pregiudizio al minore (art. 4, commi 4° e 7° legge n. 184/1983): in questo caso dovrebbe essere indicato se i genitori e gli affidatari sono o non sono consenzienti alla proroga.

2.7. Le segnalazioni al giudice tutelare

Si devono invece segnalare al giudice tutelare e non alla Procura della Repubblica per i minorenni:

- i casi in cui entrambi i genitori sono deceduti o assenti o impediti o interdetti, per l'apertura di una tutela e per i provvedimenti urgenti di cui all'art. 361 cod. civ.: *vi rientrano i casi dei minori stranieri “non accompagnati” quando i genitori per la lontananza di fatto non possano esercitare la potestà* (vedi oltre il capitolo 7, paragrafo 4);
- gli affidamenti familiari consensuali, perché il giudice tutelare li renda esecutivi con decreto (art. 4, comma 1°, legge n. 184/1983), mentre per i loro rinnovi che superino il periodo complessivo di ventiquattro mesi dall'inizio occorre procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni;
- i casi in cui occorre una autorizzazione per il rilascio del passaporto o della carta bianca valida per l'espatrio;
- le interruzioni volontarie della gravidanza di minorenni, quando i genitori o un genitore non diano il loro consenso a tale atto o la minorenni desidera che non siano informati;
- i casi in cui ci sia conflittualità fra i genitori per l'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale ordinario in sede di separazione o divorzio o *dal Tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà* (art. 337 codice civile); si richiama in

appendice il modello VIII, del ricorso che ciascuno dei genitori può proporre al giudice tutelare.

2. 8. Alcune regole per le segnalazioni

Alla luce di questo quadro, è opportuno indicare alcuni criteri operativi relativi alle segnalazioni.

- a. Poiché le segnalazioni sono dirette ad ottenere provvedimenti di protezione dei bambini nei confronti dei genitori, occorre sempre l'indicazione delle generalità complete dei bambini e, soprattutto, *delle generalità e degli indirizzi dei genitori*.
- b. Le segnalazioni di un caso nuovo o di un caso da riaprire, indirizzate alla Procura della Repubblica per i minorenni perché valuti se proporre ricorso al Tribunale per i minorenni, non devono essere inviate anche al Tribunale per i minorenni in copia o per conoscenza..
- c. Appare inutile segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni la condizione di una donna maggiore di età che aspetta un bambino prima che il bambino nasca, perché non c'è potestà genitoriale se non c'è il figlio e perciò non si può ancora aprire un fascicolo giudiziario. I servizi possono già raccogliere delle informazioni quando hanno notizia che, per le condizioni dei genitori, il bambino alla nascita potrebbe trovarsi in condizione di rischio o pregiudizio. Essi procedono poi alla tempestiva segnalazione appena il figlio è nato, se in quel momento per il figlio, destinatario della tutela, c'è un rischio o pregiudizio concreto.
- d. L'urgenza viene valutata dai magistrati facendo riferimento al contenuto effettivo di ciò che viene riferito nella relazione sociale o sanitaria più che alle indicazioni di "segnalazione urgente" o "segnalazione urgentissima"; tali indicazioni sono opportune a condizione che non siano inflazionate e rispondano ad una situazione reale di pregiudizio che imponga un intervento immediato.
- e. È opportuno che la segnalazione proponga il provvedimento che, secondo il servizio, la Procura della Repubblica per i minorenni potrebbe richiedere al Tribunale per i minorenni; chi redige la segnalazione deve perciò già avere "in testa" un progetto, almeno indicativo.
- f. Quando ci sono più minori, si deve procedere ad unica segnalazione se appartengono alla stessa famiglia e a distinte segnalazioni se appartengono a nuclei familiari diversi.
- g. Occorre accertare bene se la segnalazione di un caso nuovo va fatta alla Procura della Repubblica per i minorenni o al giudice tutelare (vedi al precedente paragrafo 2.7). In particolare, quando si deve aprire una tutela o c'è una tutela aperta, competente per ogni intervento è il giudice tutelare, cui ci si deve rivolgere; sarà il giudice tutelare a valutare, insieme con i servizi, l'opportunità di una segnalazione per aprire una procedura di adottabilità. Pertanto bisogna evitare segnalazioni *plurime* dirette sia al giudice tutelare sia alla Procura della Repubblica per i minorenni.

- h. Le *segnalazioni* devono essere indirizzate impersonalmente alla Procura della Repubblica per i minorenni o, nei casi dovuti, al Tribunale per i minorenni e non ad un magistrato specifico. Non così per le relazioni successive di aggiornamento che possono essere indirizzate al pubblico ministero o al giudice già individuati.
- i. Il pubblico ministero funziona da filtro per le segnalazioni dei servizi, attivando un ricorso al Tribunale per i minorenni quando esse sono giustificate.

2.9. *L'iniziativa dei genitori e dei parenti*

I genitori e i parenti possono rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni depositando un ricorso per ottenere un provvedimento.

È opportuno che i servizi li informino del loro diritto e delle modalità di attivare la giustizia. Non serve invitarli genericamente “a presentarsi al Tribunale per i minorenni”. Spesso presentarsi è inutile, perché nel Tribunale per i minorenni non c'è un giudice di turno che accolga e ascolti queste persone; talvolta è doppiamente inutile perché il caso è di competenza del tribunale ordinario (esempio: la modifica delle condizioni relative ai figli stabilite dal provvedimento di separazione o di divorzio) o del giudice tutelare (esempio, la corretta attuazione delle disposizioni impartite ai genitori divisi per l'affidamento del figlio). Presso gli uffici della Procura della Repubblica minorile di Torino è istituito l'U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) con il compito di dare informazioni che, peraltro, nella maggiore parte dei casi, gli stessi servizi (magari telefonando all'U.R.P.) possono comunicare all'utente.

Più specificamente, quando un genitore o i parenti devono attivare il Tribunale per i minorenni per un provvedimento giudiziario relativo ai minori, i servizi dovrebbero informarli:

- a. che devono compilare un ricorso scritto: un ricorso è una domanda diretta al Tribunale per i minorenni con cui chi ricorre espone la situazione e chiede un provvedimento, per esempio di affidamento di un figlio, di regolamentazione delle visite al figlio affidato all'altro genitore, di allontanamento di un bambino da un genitore, di collocazione di un bambino in affidamento familiare o in comunità, di prescrizioni ai genitori, ecc.;
- b. che devono depositare il ricorso direttamente nella cancelleria del Tribunale per i minorenni, previa identificazione;
- c. che presso l'U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) e sul sito internet della Procura della Repubblica per i minorenni sono disponibili dei modelli-tracce che potrebbero utilizzare per il ricorso (alcuni di questi modelli sono riportati in appendice);
- d. che possono farsi assistere da un avvocato difensore per la redazione e la presentazione del ricorso quando il caso non è semplice;
- e. che possono richiedere per la difesa un avvocato gratuito attraverso l'istituto del patrocinio a spese dello Stato se il loro reddito è basso (vedi successivo capitolo 13).

2.10. Le segnalazioni dei terzi

Le persone non legittimate a presentare un proprio ricorso (persone informate, insegnanti, esponenti del volontariato sociale, ecc.) possono negli orari di ufficio (ore 8,30 – 13,30) presentarsi alla Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica per i minorenni per esporre le situazioni di possibile pregiudizio di un minore, che saranno vagliate ai fini della presentazione di un ricorso di parte pubblica.

Quelle stesse persone in alternativa possono rivolgersi ai servizi che a loro volta potranno formulare la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni.

3. L'attività dei servizi in preparazione del procedimento giudiziario e nel corso del suo svolgimento

La Procura della Repubblica per i minorenni (prima dell'inizio di un procedimento civile o nel corso della attività di indagini penali), il Tribunale per i minorenni, il giudice delegato del Tribunale per i minorenni, il Giudice per l'udienza preliminare o la Sezione per i minorenni della Corte di appello possono richiedere ai servizi delle informazioni, di carattere generale o su specifici punti, che possono comportare attività di indagine sociale e di conoscenza clinica. Particolarmente importanti sono le informazioni che comportano un'inchiesta sociale sul minore e sulla sua famiglia o la formulazione di un progetto.

3.1. L'inchiesta sociale

L'inchiesta sociale *di norma parte dalla visita domiciliare* e comprende l'ascolto degli attori sociali che agiscono attorno al minore, fra cui gli insegnanti, in modo da cogliere effettivamente la condizione del minore e l'adeguatezza del suo contesto di relazioni e di vita e le risorse di aiuto disponibili.

La relazione dell'inchiesta deve:

- a. dare atto degli interventi assistenziali sino a quel momento eventualmente attuati sul nucleo indicandone il tempo, la durata e l'esito;
- b. riportare notizie verificate, che il servizio ha personalmente constatato o può provare, e non delle supposizioni (esempio: "ci sono sospetti che la madre si prostituisca") o dei giudizi di valore non circostanziati ("la casa è disordinata");
- c. parlare soprattutto del bambino, dei suoi problemi e della sua interazione con le figure adulte di riferimento (alcune relazioni sono dedicate prevalentemente alle figure adulte, mentre oggetto di valutazione è il pregiudizio che corre il bambino per effetto di trascuratezza, maltrattamenti o genitorialità inadeguata);
- d. evidenziare se e come il comportamento degli adulti sia la causa della sofferenza del bambino;
- e. proporre, per quanto possibile e quando ciò sia necessario, dei progetti che coinvolgano la rete di protezione familiare e sociale che sta attorno al minore;
- f. essere esauriente; si può omettere l'indicazione di elementi non aventi valore probatorio, come i nominativi e gli indirizzi della famiglia affidataria, il luogo dove la madre si è rifugiata con il figlio, *quando c'è il rischio* che un genitore venendo a conoscenza di questi dati possa maltrattare l'altro genitore o il figlio;
- g. quando si tratta di figlio di ignoti, occorre dare atto che la madre è stata informata del diritto a chiedere termine per provvedere al riconoscimento e riferire se vi abbia rinunciato; è essenziale altresì che venga indicata la zona di residenza della madre e la sua nazionalità;
- h. se si tratta di minore per il quale è aperta procedura di adottabilità, la relazione deve essere corredata di tutti gli accertamenti sanitari effettuati.

L'inchiesta sociale richiesta per un procedimento penale deve contenere gli elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari e sociali del minorenne, utili affinché il giudice possa disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili (artt. 6 e 9 disp. proc. pen. min.).

3.2. *Il progetto*

I servizi hanno funzioni istituzionali di controllo sul corretto esercizio della potestà e di predisposizione di sostegni alle famiglie, funzioni che permangono anche quando interviene un giudice a limitare o rimuovere la potestà genitoriale. Per questo motivo nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi l'autorità giudiziaria di norma affida a loro l'incarico di preparare o di modificare un progetto individuale relativo ad un minore e poi di curarne l'esecuzione.

Per adempiere a tale incarico il servizio valuta quali interventi attivare, individua le risorse disponibili sul territorio e esamina se rispondono al migliore interesse del minore, verifica la praticabilità del progetto da parte delle persone interessate.

Un particolare rilievo ha il "progetto di intervento" che i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, devono elaborare per la misura penale della messa alla prova (art. 27, commi 1 e 2, norme attuazione disp. proc. pen. min.). Esso *deve prevedere*, tra l'altro:

- a. le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
- b. gli impegni specifici che il minorenne assume;
- c. le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;
- d. le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

3.3. *La produzione in giudizio delle informazioni*

I servizi devono trasmettere le informazioni raccolte in una relazione scritta o riferirle in un verbale di udienza. In questo modo il contenuto delle informazioni fa ingresso nel procedimento come uno degli elementi che concorrono alla formazione delle decisioni.

Ricordiamo che la Procura della Repubblica per i minorenni, il Tribunale per i minorenni e la Sezione per i minorenni della Corte di appello sono impegnati a perseguire il traguardo che il processo civile minorile abbia la "ragionevole durata" richiesta dall'art. 111 della Costituzione, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (che ha più volte sottolineato come disfunzione che il provvedimento finale non può essere eseguito nell'interesse del minore perché i tempi lunghi hanno portato a consolidare la situazione di fatto di un suo affidamento eterofamiliare) e dalla materia stessa trattata dei rapporti genitori-figli. A questo fine gli uffici giudiziari minorili

cercano di ridurre i “tempi morti” nei passaggi da un ufficio all’altro, nelle convocazioni e nei depositi dei provvedimenti. Allo stesso fine i servizi dovrebbero redigere e inviare le informazioni in un termine congruo, normalmente *mai superiore a due mesi dal ricevimento della richiesta del pubblico ministero o del giudice*, salvo diverso termine indicato dalla legge (ad esempio dall’art. 29-bis, comma 5, della legge n. 184/1983 per l’adozione internazionale).

Da ultimo, poiché ai procedimenti civili si applicano gli ordinari principi e le norme stabilite dal codice di procedura civile, in particolare il principio del contraddittorio e dell’oralità, ogni documento, relazione, comunicazione e simili, per contribuire a formare il convincimento del giudice deve venire portato a conoscenza delle parti e essere verificato nel corso della loro audizione. Ciò vale in particolare nell’udienza di adottabilità: la produzione da parte dei servizi o del tutore dei documenti e delle informazioni deve avvenire al più tardi prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale, perché i documenti e le informazioni possano essere conosciuti e perché sul loro contenuto i parenti e le persone informate possano essere sentiti.

3.4. La partecipazione dei servizi al procedimento giudiziario civile

Nel corso di un procedimento civile di volontaria giurisdizione o contenzioso gli operatori dei servizi sono interrogati sugli interventi attuati e sul loro esito e sulle ragioni degli interventi non attuati.

Poiché ciascun operatore risponde di quanto ha personalmente gestito, è necessario che si presentino tutti gli operatori che hanno seguito il caso, compresi quelli eventualmente trasferiti ad altro incarico. E’ opportuno che essi compaiano in udienza con la documentazione relativa in modo da poterla consultare ed esibire in caso di contestazioni.

L’istruttoria dibattimentale nel giudizio di adottabilità è la sede della verifica della permanenza dello stato di abbandono. Pertanto gli operatori sono tenuti ad assumere informazioni aggiornate anche nel caso in cui i genitori o i parenti si siano trasferiti altrove, in quanto la tutela del minore, nel cui interesse va assunta la decisione, resta in capo al coordinatore del servizio che ha proceduto.

Quando tutore è un ente, come il comune o il consorzio di servizi o l’azienda sanitaria locale (art. 354 cod. civ.), il rappresentante dell’ente delega uno dei propri membri ad esercitare le funzioni di tutela. In questi casi il delegato non ha poteri di subdelega, neppure per la partecipazione ad attività processuali.

3.5. La pubblicità delle informazioni

Le relazioni dei servizi contenenti le informazioni *sono conoscibili nella loro interezza e in qualsiasi momento* del procedimento dalle parti e dai difensori delle parti private allorché pervengono nel fascicolo del Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte di appello nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo e diventano conoscibili alla fine delle attività di indagini del

pubblico ministero nel procedimento penale. Infatti su di esse si esercita *il contraddittorio tra le parti in condizione di parità* (art. 111 Cost.), come espressione anche dell'altro principio costituzionale secondo cui *la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo* (art. 24 Cost.). Perciò il Tribunale per i minorenni non può accogliere richieste dei servizi di tenere segreti in parte o per intero questi atti.

Una volta concluso il procedimento il diritto delle parti o dei terzi di accedere agli atti è più ristretto, perché rivive un più generale principio di privacy.

4. La Sezione per i minorenni e la famiglia della Corte di appello

I provvedimenti del Tribunale per i minorenni (civili, penali e amministrativi) possono essere impugnati e sottoposti quindi all'esame del giudice di secondo grado. Questo giudice è la Corte di appello che, come Sezione specializzata per i minorenni, giudica con un collegio formato da tre magistrati professionali (consiglieri) e due giudici onorari (esperti in discipline umane nominati dal Consiglio superiore della magistratura, come avviene per i giudici onorari del Tribunale per i minorenni).

Nelle Corti d'appello maggiori, come appunto quella di Torino, esiste una Sezione specializzata stabile che ha competenza sugli appelli riguardanti tutta la materia minorile e di famiglia (quindi, ad esempio, anche sulle cause di separazione o divorzio).

4.1. Le impugnazioni alla Sezione per i minorenni della Corte di appello

Possono impugnare i provvedimenti del Tribunale per i minorenni e rivolgersi quindi alla Sezione per i minorenni della Corte di appello:

- in materia penale: il Procuratore della Repubblica per i minorenni, il Procuratore generale, l'imputato;
- in materia civile e amministrativa: il Procuratore della Repubblica per i minorenni e i soggetti privati legittimati a proporre la domanda al Tribunale (genitori, parenti, tutore).

L'atto di impugnazione si chiama *reclamo* se è diretto contro decreti del Tribunale per i minorenni, e si chiama *appello* se diretto contro sentenze. Esso può essere proposto sia con l'assistenza di un avvocato (i privati "poveri" possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato: vedi capitolo 13), sia nella maggior parte dei casi personalmente (occorre l'avvocato per i procedimenti civili contenziosi, come quelli di adottabilità o di dichiarazione giudiziale di paternità).

In materia penale il termine per proporre l'appello segue le regole stabilite dal codice di procedura penale: l'atto di appello va presentato al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado (e quindi al Tribunale per i minorenni) che poi trasmetterà tutto alla Corte di appello.

In materia civile il termine per proporre reclamo contro i decreti è di dieci giorni da quando il soggetto interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento (il provvedimento è considerato notificato anche quando l'interessato, avvisato con una cartolina di ritirare il provvedimento alla posta, non vi ha provveduto); il termine per proporre appello contro le sentenze è di trenta giorni. L'atto di appello va presentato al giudice dell'appello (e quindi alla Corte di appello, sezione per i minorenni, la quale chiede al Tribunale per i minorenni il fascicolo degli atti di primo grado).

Non possono proporre impugnazione i servizi, fatta salva, sempre, la loro facoltà di rivolgersi al Procuratore della Repubblica minorile perché impugni, e/o di inviare relazioni di aggiornamento alla stessa Corte di appello che deve giudicare sull'impugnazione.

4.2. *Che cosa succede dopo l'impugnazione*

In materia penale, ricevuto l'atto di appello, il presidente della Sezione per i minorenni fissa l'udienza per il processo di secondo grado e nomina un difensore al ragazzo imputato che ne sia privo, avvertendo altresì il Procuratore generale il quale svolge la funzione di pubblico ministero nei processi in grado di appello.

In materia civile, ricevuto l'atto di reclamo, il presidente della Sezione per i minorenni dispone che l'atto sia notificato ad eventuali soggetti contro interessati in modo che essi possano interloquire e si stabilisca il contraddittorio. Il fascicolo va poi trasmesso al Procuratore generale che deve sempre esprimere il parere. Infine, se del caso previa una qualche istruttoria, viene fissata l'udienza per la decisione in camera di consiglio.

Nei casi più semplici la Sezione per i minorenni della Corte può decidere senza ascoltare i reclamanti; altrimenti li convoca e li sente; può svolgere una istruttoria sentendo le parti, gli operatori, i testimoni, può disporre consulenze tecniche. Se la vicenda è già seguita dai servizi, oppure se la Sezione per i minorenni della Corte ritiene di avvalersi per la prima volta del loro intervento, vengono chieste relazioni di aggiornamento.

La Corte può con decreto o con sentenza respingere la impugnazione e quindi confermare il provvedimento di primo grado, oppure revocare o modificare in parte quel provvedimento.

4.3. *Quando diventano esecutivi i provvedimenti*

I *decreti* del Tribunale per i minorenni diventano esecutivi solo quando è trascorso, senza che vi siano stati reclami, il termine per l'impugnazione e, quindi, dopo dieci giorni dalla notifica agli interessati. *Ma se, nel termine, viene proposto reclamo, i decreti non possono essere eseguiti fino a quando la Sezione per i minorenni della Corte non li abbia, eventualmente, confermati.*

Invece i decreti della Sezione per i minorenni della Corte sono sempre immediatamente esecutivi perché non possono più essere ulteriormente impugnati.

Non di rado tuttavia il Tribunale per i minorenni, per motivi di urgenza, dichiara i decreti *immediatamente esecutivi* ovvero *immediatamente esecutivi nonostante gravame* (formule che si equivalgono). In questo caso essi vanno eseguiti subito dopo la loro notifica ai genitori, anche se nel frattempo vi sia stata impugnazione. Sarà poi la Sezione per i minorenni della Corte di appello a decidere se, eventualmente, sospendere una esecuzione immediatamente disposta dal Tribunale per i minorenni.

4.4. *Che cosa devono fare i servizi quando la causa è presso la Corte di appello*

Naturalmente i servizi sono tenuti a rispondere alle richieste della Sezione per i minorenni della Corte, inviando relazioni aggiornate ed anche indicando eventuali soluzioni che ritengano giuste nell'interesse del minore. Ma se per caso, mentre la

causa è pendente in Corte d'appello, si verificano dei fatti nuovi significativi (che magari richiedono interventi urgenti), è bene far pervenire una segnalazione alla Sezione per i minorenni della Corte stessa: la quale valuterà se comunicare la novità al Procuratore della Repubblica minorile per eventuali nuove iniziative oppure se emettere essa stessa un provvedimento urgente (ovviamente, del tutto provvisorio), restituendo poi gli atti (per la prosecuzione) al Tribunale per i minorenni.

5. L'attività dei servizi nell'esecuzione dei provvedimenti

Il Tribunale per i minorenni e la Sezione per i minorenni della Corte di appello pronunciano dei provvedimenti che possono avere vari contenuti. Poiché nella loro esecuzione i servizi possono essere interessati in vari modi, chiariamo alcuni punti.

5.1. Le prescrizioni

I provvedimenti spesso hanno contenuto di prescrizioni.

Le uniche prescrizioni civili previste espressamente dalla legge sono dettate dall'art. 12 legge n. 184/1983 nell'ambito della procedura di adottabilità. Esse sono impartite con decreto motivato *ai genitori o ai parenti* e riguardano *l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione, e l'educazione del minore, nonché periodici accertamenti da eseguirsi avvalendosi dei servizi locali ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra i minori e la famiglia.*

Hanno però normalmente forma e sostanza di prescrizioni anche i *provvedimenti convenienti* che il Tribunale per i minorenni o la Sezione per i minorenni della Corte d'appello adottano a mente dell'art. 333, comma 1°, cod. civ. quando la condotta di uno o di entrambi i genitori appare pregiudizievole.

Queste prescrizioni giudiziarie sono misure che attengono ai rapporti etico sociali tra genitori e figli previsti dalla Costituzione e non hanno, se non indirettamente, contenuto terapeutico. In via generale può trattarsi di:

- prescrizioni ai genitori perché tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole;
- prescrizioni ai genitori e/o al figlio perché collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi che siano necessarie per la cura del minore.

Per questa loro natura le prescrizioni sono quasi sempre accompagnate da un incarico ai servizi di disporre attività di sostegno per i genitori e per il figlio (normalmente nel contesto di un progetto) e/o di vigilare che i genitori mantengano una condotta conforme alle prescrizioni.

Il servizio seguirà e sosterrà l'esecuzione delle prescrizioni e l'intervento progettato nell'ambito del regime giuridico stabilito dal decreto. Adeguerà dunque autonomamente l'intervento socio-sanitario alla normale evoluzione del caso, trasferendo tempestivamente il caso ai servizi competenti nell'eventualità di cambio del domicilio del minore e dei suoi genitori.

Dall'inadempimento per responsabilità dei genitori delle prescrizioni impartite può derivare, nel corso del procedimento di adottabilità, la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio (art. 15 legge n. 184/1983) e, nel corso del procedimento civile sulla potestà, l'allontanamento del figlio o la decadenza dalla potestà del genitore.

5.2. L'allontanamento del figlio e la collocazione sostitutiva

Il Tribunale per i minorenni o la Sezione per i minorenni della Corte d'appello, quando dispongono l'affidamento di un bambino a un genitore o a terzi, possono incaricare i servizi di attuare (o di collaborare per) l'allontanamento del minore dalla residenza familiare e la sua nuova collocazione (presso l'altro genitore, in affidamento familiare a parenti o a terze persone, in una comunità). La dottrina chiama questo modo di eseguire l'ordine *esecuzione in via breve*, perché è disposta e determinata dall'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento e non dal giudice dell'esecuzione.

L'allontanamento di un bambino deve rispettare alcuni principi.

- a. Salvo situazione specifiche molto gravi, *deve essere preparato*, spiegandolo prima ai genitori e al bambino e chiedendo la loro collaborazione, evitando o riducendo così i traumi di separazione del bambino. Inoltre il distacco del bambino dovrebbe essere graduale.
- b. *Il servizio deve seguire le indicazioni del Tribunale per i minorenni e, in mancanza, quelle della legge* (art. 2 legge n. 184/1983) anche nel procedere alla collocazione del bambino fuori della sua famiglia. C'è un ordine di priorità per cui il bambino *di norma deve essere collocato in una famiglia affidataria* e, se piccolissimo, in una famiglia affidataria di tipo baliatico. Solo ove *ciò non sia possibile* (perché non c'è una famiglia o perché nessuna famiglia ha la capacità di accogliere quel bambino difficile) è consentito l'inserimento del bambino in una comunità di tipo familiare o, in mancanza di questa e solo se il bambino ha più di sei anni, in un istituto di assistenza pubblico o privato.

5.3. La temporaneità dei provvedimenti

I provvedimenti giudiziari possono essere temporanei o a tempo indeterminato.

a. È sempre temporaneo il provvedimento di protezione che *in caso di urgente necessità* il Tribunale per i minorenni può assumere su ricorso del pubblico ministero o di una parte privata o anche d'ufficio (cioè senza ricorso del pubblico ministero o di parte privata) senza sentire le persone interessate, a mente dell'art. 336, comma 3°, codice civile. Il caso più ricorrente è quello dei bambini dimissibili dall'ospedale. A questo provvedimento deve necessariamente seguire nello stesso procedimento un secondo provvedimento, assunto dopo l'ascolto delle persone interessate, che confermi, modifichi o revochi il primo provvedimento.

b. Temporaneo è anche l'affidamento familiare disposto dai servizi o dal Tribunale per i minorenni. Esso *non può superare la durata di ventiquattro mesi*¹ e il provvedimento amministrativo o giudiziario che lo dispone ne deve indicare la durata e, quindi, il termine (art. 4, comma 4°, legge n. 184/1983). Anche per ogni collocazione in comunità di tipo familiare o in istituto deve essere indicato necessariamente un termine di durata non superiore ai ventiquattro mesi (art. 4, comma 7°, legge n. 184/1983).

¹ Cfr. per il Piemonte il D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, "Approvazione linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della legge n. 149/1991, 'Diritto del minore ad una famiglia' (modifica legge 184/1983)"

Tuttavia nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado, non prospettandosi stato di abbandono, il Tribunale per i minorenni può, anche in assenza di uno specifico progetto, non prevedere un termine finale.

La collocazione di un bambino nel cosiddetto *affidamento a rischio giuridico* è temporanea. Infatti, una volta conclusa la procedura di adattabilità, l'affidamento eterofamiliare o si conclude perché il bambino rientra in famiglia o si modifica perché diventa affidamento preadottivo.

L'affidamento preadottivo è anch'esso necessariamente temporaneo, perché finalizzato all'adozione del bambino, e termina con il provvedimento di adozione.

c. Il Tribunale ordinario in sede di separazione (art. 155 cod. civ.: "il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione") o di divorzio (art. 6, comma 8°, legge n. 899/1970: "in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184") può disporre l'affidamento a terzi del figlio minore. In questi casi il tribunale stesso dovrebbe stabilire il termine di durata dell'affidamento presso gli affidatari o in comunità o in istituto e, ove non lo stabilisca, detto affidamento deve ritenersi comunque temporaneo. Infatti la norma sull'affidamento a terzi per il divorzio (applicabile anche per l'affidamento a terzi nella separazione, perché altrimenti si avrebbe una discriminazione irrazionale fra figli dei separati e figli dei divorziati: cfr. sent. n. 454/1989 Corte costituzionale) ammette l'affidamento a terzi solo per temporanea impossibilità di affidamento ai genitori e richiama in questo caso l'affidamento familiare regolato dalla legge n. 184/1983 la cui durata non può superare i due anni. Perciò – quando uno dei genitori non inizia avanti al tribunale ordinario un procedimento per la modifica della separazione o del divorzio - la proroga dell'affidamento del figlio che il Tribunale ordinario ha fatto a terzi, la sua revoca anticipata o la sua modifica anche in presenza di fatti nuovi (per esempio, i terzi affidatari non sono più disponibili, la comunità chiude, il minore si allontana dalla collocazione ordinata o questa collocazione appare pregiudizievole, è ormai dannoso per il bambino stare lontano da uno dei genitori, la temporanea impossibilità di uno dei genitori di avere il figlio in affidamento è venuta meno) sono deliberate dal Tribunale per i minorenni, che ha una competenza funzionale generale per gli affidamenti presso terzi e deve perciò decidere sulla collocazione del figlio minore, con facoltà di disporre il suo ritorno presso uno dei genitori. A tale fine i servizi segnaleranno il caso alla Procura della Repubblica per i minorenni.

d. È a tempo indeterminato l'affidamento di un bambino disposto all'interno di una tutela, a mente dell'art. 371 cod. civ., per assicurargli una famiglia sostitutiva, su cui vigila il giudice tutelare. Ma la disposizione di affidamento può sempre essere modificata nell'interesse del bambino.

e. Così pure è a tempo indeterminato l'affidamento del figlio naturale che il Tribunale per i minorenni fa ad uno o dei genitori o a terzi, a mente dell'art. 317-bis cod. civ., per disciplinare l'esercizio della potestà, affidamento che però il Tribunale per i minorenni può sempre modificare nell'interesse del bambino.

6. La denuncia o il referto per le notizie di reati procedibili di ufficio

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio devono *denunciare* all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire la notizia di ogni reato *perseguibile di ufficio* di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.). Un analogo obbligo detto di *referto* hanno gli esercenti una professione sanitaria che prestano la loro assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio (art. 334 cod. proc. pen.).

La denuncia e il referto sono preciso obbligo di legge e la loro omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen.). Essi devono essere fatti anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 cod. proc. pen.).

6.1. I soggetti obbligati alla denuncia o al referto

Soggetti obbligati alla denuncia o al referto sono gli operatori dei servizi socio assistenziali in quanto incaricati di un pubblico servizio (quindi specificamente gli assistenti sociali e le altre figure professionali che operano nei servizi) e gli esercenti una professione sanitaria (medici, generici e specialisti, psichiatri, pediatri, psicoterapeuti e psicologi clinici) (art. 331 cod. proc. pen. e art. 365 cod. pen.).

L'obbligo di denuncia o referto non riguarda:

- a. gli esercenti una professione sanitaria *quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale* (art. 365 cod. pen.); esempio, se un bambino in terapia riferisce di avere subito abuso ad opera del padre, si deve fare referto; se un padre in terapia accusa se stesso di avere abusato del figlio non deve esserci referto perché esso esporrebbe il padre a procedimento penale;
- b. i responsabili delle comunità terapeutiche socio riabilitative *per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione di un programma definito da un servizio pubblico* (art. 362, comma 2°, cod. pen.).

Secondo una interpretazione ragionevole gli educatori delle comunità pubbliche o private, gli affidatari e gli affidatari preadottivi, che in quanto figure sostitutive dei genitori non possono essere definiti incaricati di un pubblico servizio, *non sono obbligati* alla denuncia dei reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività, commessi dai ragazzi ospitati o ai danni dei ragazzi stessi. Essi nella scelta relativa al denunciare o meno devono porsi in una prospettiva educativa, ricordando che il denunciare un reato può richiamare un ragazzo alla responsabilità del rispetto delle regole oppure proteggerlo da soprusi di cui è vittima.

6.2. Come presentare la denuncia

La denuncia di un reato (lo stesso vale per il referto) va fatta per scritto, nel modo più accurato possibile, e deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è

avvenuto il reato se indiziato del reato è un maggiorenne, o alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore. Essa può essere presentata anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.).

Ai sensi dell'art. 332 cod. proc. pen. per notizia di reato s'intende *l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note*. Essa contiene inoltre, quando è possibile, *le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto*.

6.3. Alcuni reati ai danni di minori

Ricordiamo alcuni dei reati specifici ai danni dei minori di cui gli operatori sociali e sanitari possono qualche volta venire a conoscenza e per i quali devono presentare denuncia o referto.

a. *Maltrattamento in famiglia o verso fanciulli (art. 572 cod. pen.)*

Lo commette chiunque maltratta una persona della famiglia (*di qualunque età*) o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Il maltrattamento consiste in una condotta abituale, protratta nel tempo; può essere una condotta attiva ma anche omissiva, maltrattamento fisico o psicologico, che sia causa di sofferenza per la vittima. Atti di violenza sporadici, saltuari nel tempo, possono dare luogo ad altri tipi di reato, puniti meno gravemente, quali abuso di mezzi di correzione, minacce, percosse, lesioni personali; la caratteristica del maltrattamento è proprio l'abitualità della condotta, la sua protrazione per un tempo considerevole, tale da poterla considerare uno stile di vita nella relazione tra il maltrattante e la sua vittima.

Il reato è procedibile d'ufficio.

b. *Violenza sessuale (artt. 609 bis e segg. cod. pen.)*

La violenza sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o a subire atti sessuali, con violenza o minaccia o abusando della condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima.

Il consenso del partner esclude il reato (salvo che si tratti di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica, il cui consenso, quindi, non sia stato libero), ma:

- non è rilevante il consenso dell'infraquattordicenne;
- non esclude il reato il consenso del minore di sedici anni, quando autore della condotta sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

Quindi si ha violenza sessuale allorché sono compiuti atti sessuali con un minorenne:

a. di ogni età, se commessi con violenza o minaccia o abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima (perciò è reato anche se la vittima è maggiorenne);

b. che non abbia compiuto sedici anni, anche se consenziente, quando il colpevole sia l'ascendente o il genitori, tutore, ecc.;

c. che non abbia compiuto quattordici anni, anche se consenziente.

Nei casi sub b) e c) la violenza è presunta dalla legge perché il minore è considerato troppo immaturo per prestare un consenso valido.

Eccezione: sono leciti gli atti sessuali tra minorenni, nel senso che si dà rilevanza al consenso prestato, quando abbiano compiuto i tredici anni e la differenza di età tra i due ragazzi non sia superiore ai tre anni (esempio: se lei ha tredici anni compiuti e lui sedici giusti, non è reato; se lei ha quasi quattordici anni e lui diciassette compiuti è reato).

Applicando le regole di cui sopra risulta, per esempio, che non commette reato l'educatore di comunità che abbia rapporti sessuali con una diciassettenne, ospite della comunità, che sia consenziente (a meno che, per particolari circostanze, si possa sostenere che l'educatore ha abusato di condizioni di inferiorità fisica o psichica della ragazza). Né commette reato il genitore che abbia rapporti sessuali con la figlia che abbia compiuto i sedici anni, se lei è consenziente e non c'è abuso di condizioni di inferiorità, così come non è reato nelle stesse condizioni il rapporto sessuale tra fratelli; tuttavia, in queste situazioni, può ipotizzarsi il reato di incesto (art. 564 cod. pen.: rapporti con un ascendente o un discendente, un affine in linea retta, o un fratello o una sorella), che richiede però che il fatto avvenga "in modo che ne derivi pubblico scandalo".

In tema di reati di violenza sessuale, la regola è la procedibilità a querela della persona offesa. Se la vittima è minorenni, la querela può essere presentata sia dal genitore che eserciti la potestà o dal tutore, sia dal minorenni medesimo che abbia compiuto quattordici anni. Se c'è conflitto di interessi tra l'esercente la potestà e il minorenni, che non abbia compiuto quattordici anni, la querela può essere presentata da un curatore speciale. Alla nomina del curatore speciale provvede il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero. "La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni" (art. 338 cod. proc. pen.); sicuramente, quindi, la richiesta di nomina può essere fatta dai servizi sociali dell'ente locale.

Tuttavia, si procede d'ufficio:

- se vi è stata violenza sessuale (atti sessuali commessi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica) ai danni di persona minore degli anni quattordici (se il minore degli anni quattordici era consenziente, il reato c'è ugualmente perché è un caso di violenza presunta, però è punibile a querela; la querela può essere presentata solo dai genitori, perché la vittima non ha ancora quattordici anni, o da un curatore speciale in caso di conflitto di interessi);

- se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se si commettono atti sessuali, anche senza violenza o minaccia, con persona minore di anni dieci;
- se il fatto è connesso con un altro delitto perseguibile d'ufficio; cosa assai frequente perché, se l'autore del reato impone alla vittima di non rivelare a nessuno l'accaduto, di non denunciarlo, ecc., minacciando ritorsioni in caso contrario, commette anche un reato di violenza privata, che è perseguibile d'ufficio; se l'abuso si protrae nel tempo con soggezione della vittima all'abusante, si può ipotizzare un reato di maltrattamento; lesioni personali guaribili in tempo superiore ai venti giorni o minacce gravi (la gravità deve essere valutata con riferimento alla percezione della vittima) sono perseguibili d'ufficio.

c. Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies cod. pen.).

Lo commette chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

6.4. Denuncia di reato e segnalazione civile

Nei casi di abuso sessuale e maltrattamento, oltre a procedere alla *denuncia o al referto relativi al reato* alla Procura della Repubblica competente, gli operatori socio sanitari devono fare *la segnalazione della situazione di rischio e pregiudizio* in cui si trovi eventualmente un minorenni, quando occorre che intervengano dei provvedimenti giudiziari civili di protezione (la segnalazione va fatta anche a prescindere dall'acquisizione della notizia di reato)². La segnalazione deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica per i minorenni o al Tribunale per i minorenni o al Giudice tutelare secondo le regole richiamate nel precedente capitolo 2 e al successivo capitolo 7.

² Per la Regione Piemonte richiamiamo gli Allegati A e B al D.G.R. n. 42-29997 del 2 maggio 2000, "Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari", in *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte*, 17 maggio 2000, n. 20.

7. L'assistenza ai minori stranieri

I minori stranieri possono trovarsi in Italia con i genitori o con un genitore, ovvero senza i genitori che sono rimasti o ritornati nel Paese di origine o sono deceduti.

Si definiscono *minori stranieri non accompagnati* i minori non aventi la cittadinanza italiana o di altri paesi dell'Unione Europea, che si trovano per qualsiasi causa in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o degli altri adulti per loro legalmente responsabili, che possono essere i tutori o gli affidatari (art. 1, comma 2°, decreto Presidente Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999 n. 535).

7.1. Accoglienza ed assistenza dei minori stranieri non accompagnati

I diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla vigente legislazione *devono essere garantiti* anche ai minori stranieri non accompagnati (art. 6, comma 1°, decreto n. 535/1999 cit.). I servizi devono dunque adoperarsi perché questi diritti siano effettivamente assicurati.

7.2. Segnalazione al Comitato per i minori stranieri a fine di censimento

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e in particolare gli enti che svolgono attività sanitaria e di assistenza, quando vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze e del progetto di vita pensato per lui (art. 5 de cr. cit.).

La segnalazione al Comitato per i minori stranieri non esime dall'obbligo di altre segnalazioni del minore straniero non accompagnato previste dalla legge ad altri fini di protezione (art. 5 de cr. cit.).

7.3. Affidamento familiare consensuale

In qualche caso la condizione del minore straniero non accompagnato appare sufficientemente tranquilla perché egli ha fatto un ingresso regolare in Italia, vive in una famiglia di parenti o connazionali e da distante i genitori continuano a seguirlo. Quando sono stati i genitori ad affidarlo a questa famiglia, esprimendo il consenso all'affidamento in un documento genuino (formato da un notaio o da un funzionario amministrativo, oppure con un atto di kafala nei paesi maghrebini) legalizzato nelle forme previste, il Servizio locale può procedere ad un affidamento amministrativo

consensuale, che il Giudice tutelare renderà esecutivo, secondo la disciplina di cui all'art. 4, comma 1, legge 4 maggio 1983, n. 184.

In questo modo l'affidatario assume dei poteri e doveri di cura del minore, mentre i genitori distanti continuano ad esercitare la potestà.

7.4. Segnalazione al giudice tutelare

Quando invece un minore è immigrato da solo (eventualmente anche in accordo con i familiari rimasti nel Paese di origine) o è rimasto solo (perché i genitori sono ritornati nel loro Stato), e si trova in Italia come irregolare – in una condizione di rischio legata alla clandestinità e alla lontananza e assenza dei genitori - il suo caso *deve* essere segnalato *immediatamente* al giudice tutelare del luogo ove il minore è stato accolto *per l'apertura della tutela* ai sensi dell'art. 343 cod. civ. e per l'adozione eventuale dei provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 361 cod. civ.

Qualora il minore non accompagnato sia accolto presso una comunità o un istituto, i legali rappresentanti di comunità o istituto devono proporre istanza al giudice tutelare per la nomina di tutore entro trenta giorni dall'accoglienza del minore (art. 3, comma 2°, legge n. 184/1983).

Il tutore nominato dal giudice tutelare potrà proporre al giudice tutelare la più idonea collocazione del minore (art. 371, comma 1°, cod. civ.) e dare il consenso per l'affidamento familiare, qualora il servizio locale disponga questo provvedimento ai sensi dell'art. 4 legge n. 184/1983 sull'adozione.

L'affidamento familiare disposto dai servizi o interno ad una tutela costituisce il presupposto necessario per la regolarizzazione del minore straniero non accompagnato, consentendo l'ottenimento al minore del permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età.

7.5. Segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni o al Tribunale per i minorenni

La segnalazione dei minori stranieri non accompagnati va fatta invece all'autorità giudiziaria minorile quando:

- a. il minore straniero non accompagnato si trova in Italia in una condizione di abbandono da parte dei genitori tale da determinare l'avvio di una procedura di adottabilità (artt. 9, comma 1°, e 37 bis legge n. 184/1983): la segnalazione può essere fatta alla Procura della Repubblica per i minorenni ma anche, per ora, al Tribunale per i minorenni;
- b. non sussistono le condizioni per l'apertura di tutela, perché i genitori da distante esercitano la potestà, ma il minore versa in una condizione di rischio o di pregiudizio.

7.6. Il minore straniero con i genitori o un genitore in Italia

Il minore straniero accompagnato dai genitori o da un genitore deve essere segnalato alla Procura della Repubblica per i minorenni in due situazioni principali:

- a. quando, come per i minori italiani, versa in una condizione di pregiudizio e, di conseguenza, occorre assumere le iniziative civili di limitazione della potestà previste dalla legge nei confronti dei genitori;
- b. quando ci sono gravi motivi, connessi con lo *sviluppo psicofisico del minore*, perché il Tribunale per i minorenni, su ricorso del Procuratore della Repubblica per i minorenni o delle parti private, autorizzi l'ingresso e la permanenza in Italia di un familiare, consentendo di conseguenza che il minore conservi le sue figure di riferimento, a mente dell'art. 31, comma 3°, d.lvo n. 286/1998.

8. La protezione dei minori privi in tutto o in parte di autonomia

La recente legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno (artt. 304-313 codice civile) e modificato gli istituti dell'interdizione e della inabilitazione.

Quanto perciò un minore è privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana per una menomazione fisica o psichica e ha fra i diciassette e i diciotto anni (compiuti i quali esce dalla potestà dei genitori), è bene attivare il giudice tutelare (per l'apertura di una amministrazione di sostegno) o la Procura della Repubblica per i minorenni (per l'interdizione o l'inabilitazione) in modo che egli giungendo all'età maggiore abbia un amministratore di sostegno o un tutore o un curatore, che prevalentemente sono un genitore o un fratello o un parente stretto, che possano assisterlo e/o rappresentarlo negli atti per cui è disabile.

Per una corretta scelta fra questi istituti bisogna chiedersi quale livello di autonomia la persona beneficiaria conservi o possa sviluppare e in quali atti debba essere affiancata o sostituita da un amministratore, tutore o curatore.

8.1. Amministrazione di sostegno

Nell'assoluta maggioranza dei casi è preferibile, invece che interdire o inabilitare, richiedere al giudice tutelare la nomina di *un amministratore di sostegno*, che accompagna o sostituisce il ragazzo nel compimento di quegli atti che non è in condizione di compiere da solo o per i quali correrebbe il rischio di essere raggirato (artt. 404 e 405 cod. civ.). La persona beneficiaria di amministrazione di sostegno mantiene una generale capacità di agire, meno per quegli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto suo e per quegli altri atti per cui gli occorre l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Il ricorso per l'amministrazione di sostegno deve essere proposto al giudice tutelare del luogo dove l'interessato risiede.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali strettamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, *sono tenuti* a proporre al giudice tutelare il ricorso ovvero a fornire notizia al pubblico ministero costituito presso il tribunale ordinario (art. 406, comma 3°, cod. civ.). Si tratta di una novità importantissima perché per la prima volta viene attribuito ai servizi un potere-dovere di ricorso affiancato, in alternativa, a un potere-dovere di segnalazione. Nell'appendice, n. XIV, c'è un modello-traccia di ricorso che potrà essere seguito.

Legittimati a proporre ricorso per l'amministrazione di sostegno possono essere altresì la persona interessata anche se minore di età o interdetta o inabilitata, il coniuge, le persone stabilmente conviventi, i parenti entro il quarto grado (genitori, nonni, bisnonni, zii paterni e materni, cugini) e gli affini entro il secondo grado (coniugi dei genitori e degli altri ascendenti, cognati), il tutore. Queste persone

possono proporre ricorso con l'assistenza di un difensore o anche personalmente senza difensore.

8.2. Interdizione e inabilitazione

Se un minore è incapace *totalmente per abituale e grave* infermità di mente, si può richiederne l'interdizione quando ciò è *necessario* per assicurare la sua adeguata protezione, in modo che un tutore si prenda cura della sua persona, lo rappresenti e ne amministri il patrimonio. Nella sentenza che pronuncia l'interdizione può essere stabilito che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore (art. 427, comma 1°, cod. civ.): perciò è importante che nel ricorso per interdizione o nella segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni si indichino le attività che l'interdetto potrà compiere direttamente (esempio, amministrare un peculio mensile, fare delle spese, stipulare un contratto di lavoro, ecc.) e quali potrà fare con l'assistenza del tutore.

Nel caso di disabilità lievissima e di prodigalità si può chiedere che il minore sia inabilitato, in modo che per il compimento di alcuni atti più importanti egli sia assistito da un curatore; l'inabilitazione è però istituto ormai desueto e inutile, in genere, per le persone che non abbiano grandi patrimoni.

Per l'interdizione o l'inabilitazione di un congiunto in età fra il diciassettesimo e il diciottesimo anno i genitori o i parenti possono:

- rivolgersi ad un avvocato perché prepari per loro un ricorso;
- segnalare la condizione del minore alla Procura della Repubblica per i minorenni.

La segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni a tale scopo può essere fatta anche dai servizi o da persone che non siano parenti.

La segnalazione deve essere depositata alla segreteria della Procura della Repubblica per i minorenni in Torino e vanno uniti:

- a. l'elenco di *tutti* i parenti viventi entro il quarto grado del minore disabile (genitori, fratelli, nonni, bisnonni, zii paterni e materni, cugini) e degli affini entro il secondo grado (coniugi dei genitori, dei nonni e dei fratelli) *con i relativi indirizzi*;
- b. la documentazione sanitaria e sociale sulla condizione del minore incapace (certificazioni mediche, eventuali relazioni sociali e documenti amministrativi relativi all'invalidità e al suo grado, ecc.).

La segnalazione da parte dei genitori per sollecitare l'iniziativa della Procura della Repubblica per i minorenni per l'interdizione può seguire il modello-traccia che si trova in appendice, al n. XIII. Analoghi contenuti potrebbe avere la segnalazione effettuata dai servizi.

Il Tribunale per i minorenni, ricevuto il ricorso del pubblico ministero o di un parente, convoca il minore per il suo esame e i parenti che ritenga opportuno sentire.

La sentenza di interdizione o inabilitazione viene poi trasmessa al giudice tutelare del luogo di residenza dell'interdetto o inabilitato per l'apertura della tutela o curatela.

9.1. Le attività dei servizi per alcuni casi particolari

Offriamo ancora alcuni suggerimenti per vari casi particolari.

9.1. *L'intervento della pubblica autorità in situazione di emergenza*

Un bambino può trovarsi in una situazione critica, definita di *emergenza*, che richiede *un intervento immediato* della pubblica autorità. Secondo la legge essa ricorre “quando il minore è moralmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui” (art. 403 cod. civ.).

L’emergenza perciò può riguardare la salute psichica del bambino o la sua integrità fisica rispetto ad aggressioni ovvero situazioni di grave pericolo con riferimento alla sua età e capacità. Vi rientrano l’abbandono materiale ovvero il pregiudizio per il contesto ambientale o per la qualità degli adulti cui il minore risulta affidato.

La situazione critica di emergenza è presunta dalla legge per ogni minore degli anni quattordici, ovvero di più di quattordici anni incapace per malattia di mente o di corpo o per altra causa di provvedere a sé stesso, che si trovi abbandonato o smarrito senza possibilità di essere riconsegnato ai genitori assenti o distanti (art. 591 cod. pen.). Sono compresi dunque i ragazzi stranieri o zingari sotto i quattordici anni che vengono trovati senza genitori e senza casa.

Ogni volta che ha notizia che un minore viene trovato in queste condizioni di emergenza la pubblica autorità ha il potere-dovere di intervenire senza indugi (art. 403 cod. civ.). “Pubblica autorità”, nel caso di specie, sono gli organi di protezione dell’infanzia, fra cui l’autorità di pubblica sicurezza e le istituzioni preposte specificamente alla cura dell’infanzia (servizi sociali dell’ente locale e dello Stato, servizi sanitari, ecc.)³.

Accertata la situazione che legittima il suo potere-dovere, la pubblica autorità pone il minore in luogo sicuro “*sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione*”. (art. 403 cod. civ.). La pubblica autorità esercita dunque sul minore un potere limitato alle cure immediate del minore e alla sua collocazione materiale.

Allorché le situazioni di emergenza descritte richiedono un soccorso immediato, gli interventi generalmente necessari rivolti a collocare il minore in luogo sicuro sono:

a. rintraccio dei genitori o altri adulti responsabili del bambino occasionalmente smarrito ovvero sfuggito alla sorveglianza o temporaneamente lasciato solo e suo riaffido;

b. ricovero in pronto soccorso ospedaliero del minore che manifesti lesioni o sintomi gravi di malattie del corpo e della mente;

³ Così L. Miazzi, *L'intervento urgente a tutela del minore in stato di pericolo o bisogno*, in *Minorigiustizia*, 1995, 3, 42-54.

c. collocamento del minore presso un affidatario, una comunità, un istituto.

L'intervento della pubblica autorità costituisce perciò un'attività di fatto che è fine a stessa allorché il bambino nell'immediatezza può essere riconsegnato *senza pregiudizio* agli esercenti la potestà. Se ciò non è possibile, la pubblica autorità deve assicurarsi che il minore sia collocato e rimanga nel luogo sicuro "sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione" (art. 403 cod. civ.). Perciò, se permane la situazione che aveva determinato l'intervento, è legittimo trattenere il bambino nel luogo sicuro, anche se i genitori lo richiedono, in attesa del provvedimento giudiziario.

Ai fini di attuare gli interventi di emergenza occorre:

- a. che si formi e sia disponibile in ogni territorio un elenco di famiglie o di comunità attrezzate e disponibili per l'emergenza;
- b. che la rete dei servizi e le autorità di polizia conoscano i recapiti di queste famiglie o comunità.

La pubblica autorità intervenuta deve segnalare subito l'intervento di urgenza al Procuratore della Repubblica per i minorenni (che presenterà ricorso al Tribunale per i minorenni per la promozione del procedimento giudiziario) o al giudice tutelare, in relazione alle rispettive competenze.

9.2. *La dichiarazione di nascita*⁴

L'art. 30 d.p.r. n. 396/2000 sullo stato civile stabilisce che la dichiarazione di nascita possa essere compiuta da diverse persone: i genitori, un procuratore speciale, i medici, le ostetriche e le eventuali altre persone che hanno assistito al parto (comma 1°).

Lo stesso art. 30 stabilisce che la dichiarazione di nascita possa essere resa a destinatari diversi, in luoghi diversi ed entro termini diversi:

- entro 10 giorni dalla nascita all'ufficiale dello stato civile del comune in cui questa è avvenuta (comma 4°, prima parte della prima frase);
- entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria ove questa è avvenuta (comma 4°, seconda parte della prima frase); la dichiarazione di nascita può contenere anche la dichiarazione di riconoscimento; è poi compito del direttore sanitario trasmettere nei 10 giorni successivi l'attestazione di nascita, insieme con l'eventuale riconoscimento, all'ufficiale dello stato civile del comune ove risiedono i genitori o, se non risiedono nello stesso comune, di quello ove risiede la madre (comma 4°, seconda frase);
- entro 10 giorni dalla nascita all'ufficiale dello stato civile del comune ove risiedono i genitori o, se non risiedono nello stesso comune, di quello ove risiede la madre (comma 7°).

Il problema fondamentale che occorre porsi è il seguente: se qualcuno dei soggetti legittimati a rendere la denuncia di nascita abbia una sorta di diritto prioritario a compierla; in particolare, se lo abbiano i genitori. Se così fosse, ne

⁴ La stesura di questo paragrafo è debitrice della preziosa consulenza del professor Leonardo Lenti, dell'Università di Torino.

conseguirebbe ch'essi potrebbero scegliere le modalità per il compimento della dichiarazione e che agli altri soggetti legittimati resterebbe impedito di compierla.

Dall'insieme delle disposizioni contenute nell'art. 30 d.p.r. n. 396/2000 non emerge alcuna indicazione normativa che permetta di raggiungere una simile conclusione. In primo luogo tutti i soggetti legittimati sono posti esattamente sullo stesso piano, secondo l'inequivocabile tenore letterale del comma 1°. In secondo luogo tutti i soggetti legittimati agiscono in questa vicenda non tanto come portatori di un interesse proprio a rendere la denuncia, quanto piuttosto come persone sulle quali grava il dovere di renderla. Tale dovere è fondato su fattori diversi: se si tratta dei genitori è fondato sul principio generale di responsabilità per la procreazione; se si tratta dei sanitari è fondato sulle regole della loro deontologia professionale; se si tratta di eventuali altre persone che hanno assistito al parto potrebbe esser fondato su un generico dovere civico di attivarsi a protezione di un minorenne.

La facoltà di scegliere il destinatario e il luogo della dichiarazione di nascita, entro i limiti indicati dalla legge, è attribuita ai soli genitori (art. 30, comma 7°: "i genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno la facoltà di dichiarare ..."). Ciò appare pienamente ragionevole, dal momento che gli altri soggetti legittimati non hanno alcun interesse a rendere la denuncia a soggetti e in luoghi diversi dalla direzione della struttura sanitaria nella quale è avvenuto il parto.

La facoltà riconosciuta ai genitori ha l'unico scopo di tutelare il loro interesse ad adempiere il dovere di denunciare la nascita nel modo per loro più comodo: un interesse di entità evidentemente modesta. Ha dunque soltanto lo scopo di permettere la scelta delle modalità di adempimento di un dovere.

Non può esserle invece attribuito l'effetto, diverso e ulteriore rispetto a quanto emerge dal dettato normativo, di impedire agli altri soggetti legittimati di rendere la denuncia, precedendo in ciò i genitori.

L'insieme delle norme contenute nell'art. 30 non contiene alcuna indicazione che permetta di ritenere che i genitori, esercitando la facoltà di scelta di cui al comma 7°, abbiano contestualmente il potere di impedire ad altri soggetti legittimati - sanitari ed eventuali altre persone che hanno assistito al parto - di rendere la dichiarazione di nascita immediatamente dopo il parto, di propria spontanea iniziativa, prima ancora che i genitori si attivino a rendere la denuncia di nascita o che dichiarino che intendono valersi della facoltà di renderla al proprio comune di residenza.

Una volta resa dai sanitari, la dichiarazione di nascita non può non produrre il suo effetto consueto: condurre alla formazione immediata dell'atto di nascita. Sembra anche ragionevole aggiungere che i sanitari hanno il dovere deontologico di rendere al più presto la dichiarazione di nascita, in quanto la sollecita formazione dell'atto di nascita appare uno strumento di protezione dei diritti del bambino.

Una simile lettura dell'insieme delle norme contenute nell'art. 30 è conforme al principio stabilito dall'art. 7, comma 1°, della Convenzione di New York sui diritti del bambino, stipulata in sede ONU nel 1989, secondo il quale la formazione dell'atto di nascita del bambino dev'essere immediata, proprio per evitargli il rischio di essere

oggetto di operazioni commerciali. L'attribuzione ai genitori del potere di impedire ai sanitari di compiere la dichiarazione di nascita, invece, non corrisponde in modo sufficientemente ragionevole e fedele alle indicazioni della Convenzione: apre infatti la possibilità materiale, concreta, che la dichiarazione di nascita venga poi resa non in modo corrispondente alla verità genetica, ma invece con una falsa attribuzione di genitorialità. È appena il caso di aggiungere che il rischio è reso più grave dalla possibilità, offerta dall'art. 30, comma 2°, di sostituire l'attestazione di nascita con una dichiarazione autocertificativa delle persone che si qualificano come genitori.

In sintesi finale: la legge non attribuisce ai genitori, insieme con la facoltà di scelta di cui al comma 7°, anche la facoltà di impedire l'eventuale iniziativa di uno degli altri soggetti legittimati.

Alla luce di tutte le considerazioni e le argomentazioni interpretative esposte sopra, deve essere suggerito ai servizi sociali di attivarsi presso le strutture e il personale sanitario, affinché la dichiarazione di nascita venga resa immediatamente dal personale sanitario stesso alla direzione sanitaria ove è avvenuta la nascita, senza attendere che la madre dichiari che intende valersi della possibilità di denunciare la nascita al suo comune di residenza; e ciò anche se la madre, richiesta, rifiutasse di effettuare la dichiarazione di riconoscimento alla direzione sanitaria, adducendo l'intenzione di effettuarla invece all'ufficiale dello stato civile del proprio comune di residenza.

A questo modo sembra si possa scongiurare il rischio che la madre affermi (falsamente) che intende rendere la dichiarazione di nascita presso il proprio comune di residenza, magari sito all'estero (ove i controlli non potrebbero essere sufficientemente rapidi), e ciò detto si allontani dall'ospedale portando con sé il bambino. Si tenga presente che ogni neonato che esca da una struttura sanitaria prima della formazione del suo atto di nascita è inevitabilmente soggetto al rischio di essere vittima di una compravendita.

Esaminiamo ora le conseguenze delle diverse situazioni che potrebbero venire a crearsi.

a. La madre dichiara, ai fini della redazione dell'attestazione di nascita, che non intende essere nominata: in tal caso, la nascita dovrebbe essere denunciata dai sanitari o dalle eventuali altre persone che hanno assistito al parto (art. 30, comma 1°); si dovrebbe formare quindi un atto di nascita di figlio d'ignoti e sarebbe ovviamente illecito che la madre portasse via con sé il bambino; ogni tentativo in tal senso dovrebbe essere impedito, anche con la forza.

b. La madre è nominata nell'attestazione di nascita, è sposata e non dichiara che il figlio è stato concepito fuori dal matrimonio: in tal caso, in seguito alla dichiarazione di nascita, si dovrebbe formare un atto di nascita di figlio legittimo, indipendentemente da chi sia la persona che rende la dichiarazione di nascita. Com'è noto, infatti, per costituire lo stato di figlio legittimo non è richiesta alcuna dichiarazione a ciò finalizzata, ulteriore rispetto alla dichiarazione di nascita. Pertanto se la dichiarazione venisse resa da persone diverse dai genitori, non sorgerebbe alcun problema riguardante il contenuto dell'atto di nascita.

c. *La madre è nominata nell'attestazione di nascita, non è sposata oppure, benché sposata, dichiara che il figlio è stato concepito fuori dal matrimonio:* in tal caso, la sola dichiarazione di nascita non è sufficiente per costituire lo stato di figlio naturale riconosciuto, ma occorrerebbe anche la dichiarazione formale di riconoscimento da parte della madre. Pertanto la dichiarazione di nascita resa dai sanitari o dalle eventuali altre persone che hanno assistito al parto, non accompagnata dalla dichiarazione materna di riconoscimento, porterebbe alla formazione di un atto di nascita di figlio d'ignoti, con la conseguenza che il successivo riconoscimento della madre, qualora volesse compierlo, dovrebbe sopravvenire ad atto di nascita già formato. Non sembra comunque che da questa evenienza sorgano difficoltà degne di nota, dal momento che la madre, rendendo successivamente la dichiarazione di riconoscimento all'ufficiale dello stato civile, potrebbe facilmente "dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge" (art. 42, comma 1°) producendo l'attestazione di nascita, ove risulta il suo nome.

Rimane purtroppo irrisolto il problema dell'eventuale *altra* dichiarazione di nascita con *altre* generalità fatta dalla madre in *altro* comune sulla base di una autocertificazione, ipotesi verificabile per le straniere prive di documenti.

9.3. *L'inottemperanza all'obbligo scolastico*

La scuola e i servizi possono segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni i casi di inottemperanza all'obbligo scolastico allorché i loro precedenti interventi per indurre all'adempimento dell'obbligo sono rimasti inutili.

In questo caso è utile riferire circa la condizione familiare su cui intervenire e i tentativi già fatti sui genitori e sul ragazzo.

9.4. *L'inosservanza dell'obbligo vaccinale*

La segnalazione di inadempimento dell'obbligo vaccinale va rivolta all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti dei trasgressori. La segnalazione anche alla Procura della Repubblica per i minorenni andrà fatta solo nel caso in cui concorrano altri indicatori di rischio (mancanza di igiene, inadeguata alimentazione, grave incuria, ecc.) di cui l'omessa vaccinazione è un aspetto.

9.5. *La nascita di bambino in sindrome di astinenza neonatale (SAN)*

La nascita di un bambino con sintomatologia di sindrome di astinenza neonatale (SAN), riferita all'assunzione nel corso della gravidanza da parte della madre di sostanze stupefacenti pesanti o di metadone, indica una condizione di rischio per il bambino. Infatti uno o entrambi i genitori, per il legame con la droga o le problematiche che li portano a ricercarne l'uso, potrebbero essere inadeguati a far fronte alle loro responsabilità verso il figlio.

I servizi ospedaliero, sanitario e sociale devono perciò accertare – laddove possibile anche prima del parto - se i genitori appaiono idonei a occuparsi del bambino e, in particolare, verificare:

- quale sia la loro “storia”;
- la loro condizione alloggiativa e lavorativa;
- con quale atteggiamento hanno vissuto la notizia della gravidanza e poi il suo corso e come attualmente abbiano il bambino “in testa”;
- se mostrino una adeguata capacità genitoriale;
- se abbiano l’aiuto delle rispettive famiglie;
- quale sia attualmente il loro rapporto di dipendenza dalla sostanza;
- se la dipendenza dalla sostanza li conduca ad una vita disordinata;
- se è possibile e necessario attuare un progetto sociale di sostegno;
- se, per la gravità della situazione socio familiare (riferita anche ad altri familiari conviventi o meno) e per le scelte esistenziali disordinate dei genitori, è necessario prevedere un collocamento di madre e bambino insieme in una comunità o, addirittura, l’allontanamento del bambino.

Il servizio interessato procederà a segnalazione *con immediatezza* alla Procura della Repubblica per i minorenni alla nascita del bambino quando da questa indagine risulti che *i genitori appaiono inadeguati* e occorre promuovere un intervento giudiziale.

Il servizio potrà dare, in queste situazioni, agli altri parenti *le informazioni indispensabili* per ottenerne la loro collaborazione al fine di evitare lo stato di abbandono, per esempio comunicando ai parenti medesimi la condizione di nascita del bambino in sindrome di astinenza neonatale e ciò che questa circostanza può comportare nei suoi bisogni di accudimento.

9.6. *L'affidamento del figlio dei genitori non coniugati*

Nei casi in cui i genitori non sono coniugati fra di loro e non convivono, il Tribunale per i minorenni è competente per la disciplina della loro responsabilità genitoriale (affidamento del figlio, modalità di presenza del genitore non affidatario) (art. 317 bis cod. civ.).

Ciascuno dei genitori può presentare al Tribunale per i minorenni un ricorso per la regolamentazione delle rispettive responsabilità verso il bambino, chiedendo l'affidamento del bambino o la disciplina delle visite al bambino. I genitori possono presentare un ricorso congiunto proponendo al Tribunale per i minorenni l'accordo che hanno raggiunto per la sua valutazione. Nell'appendice si trovano le tracce di un ricorso congiunto e di un ricorso proposto da un solo genitore, mod. I e II.

Si ricorda che il Tribunale per i minorenni non disciplina la misura e le modalità di corresponsione del contributo di mantenimento dei genitori non coniugati al figlio, ma può raccogliere le loro dichiarazioni con cui esprimono la disponibilità a contribuire per il mantenimento del figlio corrispondendo una somma mensile e rimborsando le spese scolastiche e sanitarie.

Anche i servizi possono segnalare un caso alla Procura della Repubblica per i minorenni perché proponga al Tribunale per i minorenni un ricorso rivolto ad una regolamentazione dei rapporti dei genitori non coniugati relativi al figlio, quando esista fra di loro un conflitto al riguardo.

9.7. L'affidamento del figlio dei genitori coniugati

Quando invece i coniugi si separano o divorziano, competente per regolare l'affidamento del figlio e le visite del genitore non affidatario e per determinare la partecipazione rispettiva dei coniugi al mantenimento del figlio è il Tribunale ordinario, cui i coniugi devono rivolgersi con l'assistenza di un avvocato (è consentito di separarsi senza difensore solo quando la separazione è consensuale).

L'intervento del Tribunale ordinario comporta che venga meno l'ordinaria competenza del Tribunale per i minorenni. Ne deriva che:

- è inutile che i servizi inviino una segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni quando i coniugi stanno per separarsi avanti al Tribunale ordinario o, a maggiore ragione, quando avanti al Tribunale ordinario è già in corso un procedimento di separazione o di divorzio o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
- il Tribunale per i minorenni diventa incompetente rispetto ad un procedimento in corso quando, successivamente, i coniugi adiscono il Tribunale ordinario per la separazione o il divorzio, non potendo due giudici contemporaneamente giudicare la medesima situazione.

Permane una competenza residua del Tribunale per i minorenni nelle seguenti situazioni:

- per la pronuncia della decadenza di un genitore dalla potestà;
- per la dichiarazione dello stato di adottabilità;
- quando nessuno dei coniugi propone ricorso al Tribunale ordinario per la separazione o per il divorzio o per la loro modifica e ricorre una *situazione di pregiudizio* del minore tale da richiedere un intervento;
- quando uno dei genitori ha presentato al Tribunale ordinario ricorso per la separazione ma la prima udienza deve essere ancora fissata o è stata fissata in data molto in là nel tempo, mentre si profila un *gravissimo e imminente pregiudizio* per il figlio;
- quando il Tribunale ordinario in sede di separazione coniugale o divorzio ha proceduto ad un affidamento del bambino a terzi e occorre disporre la proroga, la cessazione anticipata o la modifica dell'affidamento (vedi il capitolo 5, paragrafo 3, lett. c).

9.8. I conflitti fra i genitori separati o divorziati per il figlio

Dopo la separazione o il divorzio possono sorgere dei conflitti fra i coniugi separati relativi all'esecuzione dei provvedimenti adottati per il figlio.

In questi casi i genitori o i servizi devono segnalare la situazione al giudice tutelare, che a mente dell'art. 337 cod. civ. è competente per la vigilanza sui provvedimenti adottati per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni. Il Tribunale per i minorenni è competente solo se sono intervenuti fatti nuovi pregiudizievoli per il minore, per cui occorra limitare la potestà di un genitore. Nell'appendice, n. VIII, c'è una traccia di ricorso che i genitori potranno presentare in carta libera al giudice tutelare per attivarne l'intervento.

9.9. I trattamenti sanitari⁵

Ci appare opportuno offrire alcune indicazioni anche sugli atteggiamenti da assumere nella materia - molto controversa - dei trattamenti sanitari relativi ai minori, in particolare, nelle emergenze.

a. Se il minore ha i genitori, spetta a loro il potere di esprimere il consenso informato al trattamento sanitario. Qualora poi i genitori si oppongano ad un intervento sanitario veramente necessario per la salute del minore (la questione si è posta per persone che rifiutavano cure oncologiche per affidarsi a cure alternative) il servizio procederà a segnalare il caso alla Procura della Repubblica per i minorenni che chiederà al Tribunale per i minorenni un provvedimento che autorizzi l'intervento anche a prescindere dal consenso mancante dei genitori.

b. Quando però il minore abbia una sufficiente capacità di discernimento (al di sopra degli otto-nove anni, secondo le indicazioni del Comitato nazionale di bioetica) egli deve essere informato del trattamento sanitario previsto e la sua opinione deve essere ascoltata e tenuta debitamente in conto (art. 12 Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989), senza peraltro che l'operatore sanitario sia obbligato a seguirla. In alcuni casi, di fronte a scelte drammatiche per il futuro di un ragazzo, occorre valutare se il suo rifiuto sia ragionevole (si pensi al ragazzo che rifiuti il trattamento chirurgico o una cura indispensabile ma dolorosa solo perché ne ha paura) e se quindi la sua contrarietà possa essere vinta.

c. Nei casi in cui ci sia un tutore, il codice deontologico medico vigente prevede (art. 32) che il consenso informato sia espresso dal tutore quale rappresentante legale. Vale dunque per il tutore quanto si è detto per i genitori. Occorre tuttavia osservare che quando il tutore sia un ente, il servizio sanitario dovrà acquisire il consenso informato della persona dell'ente delegata ad esercitare le funzioni di tutela (art. 354, comma 1°, codice civile). In queste situazioni peraltro riteniamo ragionevole e doveroso che chi esercita le funzioni tutelari, proprio perché non ha una consuetudine di rapporti con il minore sostanziata dalla quotidianità della convivenza, né ha, probabilmente, un rapporto emotivo e affettivo con il minore paragonabile a quello che hanno i genitori, abbia maggiore cura di parlargli e di chiarirgli l'utilità o opportunità della cura ai fine di acquisirne, per quanto possibile, il consenso.

d. Nei casi in cui un bambino si faccia male e abbia bisogno di cure molto urgenti mentre è affidato a parenti, per esempio per le vacanze, o a una persona di casa

⁵ Per il contenuto di questo paragrafo siamo debitori del professor Leonardo Lenti, dell'Università di Torino.

(esempio la baby-sitter), se in relazione all'urgenza i genitori o il tutore non sono reperibili in tempo utile, è opportuno che venga ascoltata la persona che ha in concreto la cura temporanea del minore e che si tenga conto della sua opinione.

e. Ove non sia possibile acquisire il consenso dei genitori o del tutore perché irreperibili o assenti o comunque impediti (è il caso dei minori stranieri non accompagnati, dei minori con genitori in gravi condizioni di salute o in carcere, ecc.) bisogna distinguere a seconda se si versa *in uno stato di necessità e di urgenza* oppure no. *Nel caso di necessità e urgenza* possono prospettarsi diverse situazioni:

- il minore è capace di discernimento e dà il suo consenso: in questo caso l'operatore sanitario interverrà senza che occorra una autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
- il minore è capace di discernimento ed è in condizione di dare il consenso ma lo rifiuta: l'operatore sanitario non potrà intervenire perché in questo caso solo l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni potrà giustificare l'intervento;
- il minore non è in condizione di dare un consenso in modo consapevole: l'operatore sanitario interverrà anche in assenza di una autorizzazione del Tribunale per i minorenni se questa non è acquisibile per motivi di urgenza; altrimenti solleciterà un provvedimento autorizzativo.

Nella prima e seconda ipotesi è estremamente opportuno che il consenso o la negazione del consenso da parte del minore siano raccolti formalmente per iscritto.

Ove invece non sia possibile acquisire il consenso dei genitori perché irreperibili o assenti o comunque impediti, ma *non ci sia necessità e urgenza*, si curerà il rintraccio dei genitori o si proporrà – ove i genitori non si trovino e ne ricorrano le condizioni – l'apertura di tutela, perché i genitori o il tutore prestino il consenso; in mancanza si potrà procedere dopo che il Tribunale per i minorenni abbia autorizzato l'intervento.

f. Il minore, di qualsiasi età, anche all'insaputa dei genitori, può accedere ai consultori familiari e ottenere prescrizioni contraccettive e può chiedere e ottenere trattamenti terapeutici ai servizi per le tossicodipendenze mantenendo l'anonimato.

g. Resta sempre aperta la possibilità di imporre ad un minore il trattamento sanitario quando venga deciso un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), ai sensi della legge n. 180/1978.

9.10. Gli accertamenti sanitari dell'abuso

In qualche occasione gli operatori dei servizi o gli insegnanti si trovano nella condizione di fare sottoporre un minore ad una visita medica per accertare nell'immediatezza le tracce e gli altri effetti materiali di un possibile reato (violenze fisiche, abuso sessuale) e per conservare eventuale materiale organico. Tali interventi possono essere particolarmente importanti, e in talune situazioni sono l'unica opportunità, per l'acquisizione di fonti di prova oggettive. Proviamo a offrire alcune indicazioni utili su come comportarsi.

a. Ove si sospetti che l'autore delle violenze in danno del minore possa essere un genitore, *se il paziente ha compiuto gli anni quattordici* il medico lo può

sottoporre a visita, anche ginecologica, previo suo consenso, senza richiedere l'autorizzazione ai genitori o all'autorità giudiziaria.

b. Quando il minore *sia al di sotto dei quattordici anni*, e non sia possibile o opportuno interpellare il genitore che potrebbe essere autore dell'abuso o del maltrattamento o connivente con l'abusante, il medico potrà effettuare l'ispezione corporale - con il solo consenso del minore capace di discernimento – solo dopo che la Procura della Repubblica ordinaria o minorile (a seconda che la persona sospettata dell'abuso sia maggiorenne o minore di età) destinataria della notizia del reato lo disponga con decreto motivato (artt. 244 e 245 cod. proc. pen.).

c. Il medico, quale ausiliario di polizia giudiziaria, può in ogni caso effettuare sul minore che gli è stato presentato dei rilievi esteriori che non richiedano l'osservazione o l'intervento su parti del corpo nascoste alla vista.

d. Infine, i servizi e il medico che intervengono per esigenze terapeutiche del minore, secondo le modalità esposte nel paragrafo precedente 9.9, devono raccogliere e descrivere anche le tracce degli eventuali reati che in quel momento accertano.

9.11. L'ascolto del minore

La Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 ottobre 1989 dispone (art. 12) che il minore avente sufficientemente capacità di discernimento sia sentito nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo riguardano, perché possa esprimere la sua opinione la quale sarà tenuta in considerazione al momento delle decisione. In ottemperanza a questa norma il Tribunale per i minorenni prima di assumere una decisione che riguarda un minore dispone l'ascolto diretto del minore capace di discernimento oppure il suo ascolto indiretto attraverso organi appropriati che sono, di norma, i servizi locali o un consulente o un ausiliario.

Con riferimento ai minori abusati o maltrattati, si deve avere in mente che il loro ascolto nel corso del procedimento civile del Tribunale per i minorenni è diverso dal loro interrogatorio nel procedimento penale in cui sono vittime e non ne deve costituire una ripetizione. Infatti il procedimento penale è rivolto a determinare se il fatto reato è avvenuto, mentre il Tribunale per i minorenni in sede civile accerta se il bambino sta male e quali sono le sue relazioni con i genitori. I servizi sociali e specialistici quando ne ricevono l'incarico dal Tribunale per i minorenni perciò devono ascoltare il minore con atteggiamento di comprensione, assicurandogli la possibilità di dire la sua opinione su ciò che lo concerne a prescindere dal fatto di abuso e "vedendo" le sue relazioni, il suo disagio e la sua sofferenza.

9.12. La protezione del minore vittima da parte dei servizi e nel procedimento civile del Tribunale per i minorenni

Nei casi in cui giustizia penale e giustizia civile minorile procedono parallelamente c'è un'evidente tensione tra due poli: garanzia di giusta valutazione della posizione dei genitori o degli adulti ritenuti abusanti nel procedimento penale,

efficiente tutela del minore nel procedimento civile che potrà aprirsi avanti al Tribunale per i minorenni. Vi sono infatti varie esigenze in gioco:

- accertamento della verità dei fatti finalizzato alla repressione del reato (compito del procedimento penale);
- comprensione della sofferenza del minore e del suo bisogno di riparazione (è oggetto dell'intervento dei servizi psico-sociali, che devono prestargli assistenza anche nel procedimento penale);
- tutela del diritto del minore a non veder compromesso il proprio sviluppo normale a causa della condotta dei genitori (compito del Tribunale per i minorenni)
- rappresentanza delle ragioni dei genitori nel procedimento penale e in quello dinanzi al Tribunale per i minorenni (compito del difensore tecnico).

Occorre in questi casi distinguere la ricerca della verità del fatto-reato, che avviene in sede penale, dalla ricerca della verità delle condizioni oggettive e soggettive di vita del minore nell'ambito familiare al fine di aiutarlo. Gli aspetti sono connessi ma devono essere tenuti distinti per non subordinare le esigenze di protezione del minore alle esigenze del procedimento penale, che ha finalità e tempi diversi.

Infatti gli interventi dei servizi e i provvedimenti del Tribunale per i minorenni a tutela del minore si devono fondare sulle caratteristiche personali dei genitori e sulla sofferenza del minore nella relazione con loro, più che sulla responsabilità, anche penale, delle figure adulte. Quindi occorrono indagini diagnostiche accurate e approfondite sulla personalità dei genitori, sui suoi aspetti psicopatologici e soprattutto sui vissuti del figlio rispetto alle figure genitoriali; per questa strada si può anche arrivare ad interrompere rapporti percepiti come minacciosi e mortificanti, prescindendo dall'accertamento dei fatti-reato.

Nei casi di sospetto abuso, ed anche prima dell'eventuale denuncia penale, è utile che il bambino sia "osservato" dal servizio di neuropsichiatria infantile, ma non al fine di accertare se i sospetti sono fondati e di acquisire altre conferme al riguardo (questo sarà oggetto di eventuale perizia nel procedimento penale, in cui l'accertamento del tecnico verterà sull'attendibilità del minore e del suo racconto). In sede preventiva, ed ai fini della protezione del minore, oggetto dell'indagine è la condizione psicologica del minore, il suo stato di sofferenza, la sua relazione con i genitori, perché sull'esito di tale indagine dovrà trovare fondamento il provvedimento del Tribunale per i minorenni; con il risultato che l'eventuale archiviazione in sede penale per impossibilità di acquisire la prova del reato non sarà di impedimento alla protezione del minore, protezione necessitata dal suo stato di sofferenza, quali che ne siano state le cause.

Va ricordato che la Regione Piemonte ha promosso e organizzato l'istituzione, presso ogni servizio sociale e azienda sanitaria locale, di équipes multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai minori. Pertanto in queste situazioni gli operatori della Regione Piemonte debbono procedere secondo le metodologie e i contenuti definiti dalla deliberazione 2 maggio 2000 n. 42 – 29997 Giunta regionale del Piemonte.

9.13. *L'assistenza del minore vittima nel procedimento penale per l'abuso in suo danno*

Nei procedimenti penali per delitti di abuso sessuale commesso in danno di minorenni (prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo) “l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, *in ogni stato e grado del procedimento*, dalla presenza dei genitori o di *altre persone idonee indicate dal minorenne* e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia (sono quelli alle dipendenze del Ministero della giustizia) e dei servizi istituiti dagli enti locali. Di tali servizi si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento” (art. 609 decies, commi 2°, 3° e 4°, cod. pen.).

La persona offesa minorenne *ha già diritto di essere assistita nel corso delle indagini preliminari* allorché viene sentita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero e poi ancora può essere assistita nel corso dell’intero procedimento. Gli operatori sociali (assistente sociale) e le persone idonee che conoscono la persona offesa minorenne (psicologo, educatore, insegnante) indicati dalla persona offesa stessa possono perciò proporsi di assisterla, soprattutto nei casi in cui manchi il curatore speciale (previsto solo per gli infraquattordicenni ai fini della presentazione della querela) e vi sia conflitto di interessi con i genitori, come accade ogniqualvolta l’autore del reato sia uno dei genitori o suo convivente.

Nella *fase del dibattimento*, dove il minorenne dovrebbe deporre alla presenza dell’autore del reato, la persona che lo assiste può chiedere al presidente del collegio giudicante, in nome del minorenne, di applicare l’una o l’altra delle cautele previste dall’art. 498 cod. proc. pen., a seconda delle necessità.

a. Che nell’esame testimoniale del minorenne, condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, il presidente si avvalga dell’ausilio di un familiare del minorenne o di un esperto in psicologia infantile.

b. Che si applichino le modalità protette di cui all’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen., riservate ai minori di anni sedici “quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno”. In questi casi il minorenne può essere sentito in un luogo diverso dal tribunale o in strutture specializzate di assistenza e le sue dichiarazioni devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Oppure si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica (in tal caso il minore viene sentito dal perito, che riferirà al giudice). Tali modalità possono essere disposte se il presidente lo ritiene necessario o se una parte lo richiede (ma chi assiste il minorenne può suggerirglielo)

c. Che l’esame del minorenne vittima del reato (di qualsiasi età) sia effettuato mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico” (è la cosiddetta *audizione protetta*). Ciò può avvenire su richiesta del minorenne vittima o del suo difensore, Poiché è improbabile che il minorenne vittima sappia di poter fare questa richiesta ed è raro che abbia un difensore, l’operatore sociale che lo assiste nel

procedimento può far presente questa opportunità al presidente del collegio oppure suggerire al minorenne di fare richiesta di audizione protetta.

10. Il segreto professionale e il trattamento dei dati

Si ricorda che gli operatori dei servizi sociali e sanitari sono obbligati al segreto professionale e a una particolare riservatezza nel trattamento dei dati.

10.1. Il segreto professionale

L'obbligo di segreto professionale degli operatori dei servizi ha carattere generale. Si ricorda, in particolare, che l'art. 1, comma 1°, della legge 3 aprile 2001 n. 119, stabilisce che gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto in ragione della loro professione, esercitata sia in regime di lavoro dipendente sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

La violazione della disposizione che impone il segreto costituisce reato. L'art. 622 cod. pen. stabilisce infatti che *chiunque avendo notizia per ragione... della propria professione o arte di un segreto lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocimento ... a querela della persona offesa*. Inoltre l'art. 21 legge 22 maggio 1978 n. 194 prevede la punibilità di chi, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure di interruzione della gravidanza.

Gli assistenti sociali iscritti all'albo, gli esercenti le professioni sanitarie fra cui sono compresi gli psicologi, i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze e coloro che operano presso enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni con le unità sanitarie locali, non solo sono vincolati al segreto ma non possono essere obbligati a deporre in giudizio penale (art. 200 codice procedura penale) o civile (art. 249 codice procedura civile) su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ufficio, salvo quando in un giudizio penale la materia riguardi un reato procedibile di ufficio che essi hanno l'obbligo di denunciare (art. 200, comma 1°, cod. proc. pen.; art. 120 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi sugli stupefacenti; art. 1, comma 2°, legge n. 119/2001).

Infine si estendono agli assistenti sociali, ai dipendenti del servizio pubblico delle tossicodipendenze e a coloro che operano presso enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni con le unità sanitarie locali le garanzie stabilite dall'art. 103 cod. proc. pen. per ispezioni o perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria nei loro uffici, di modo che il contenuto degli atti da loro conservati viene garantito da un tendenziale segreto.

Le altre persone che lavorano nei servizi che possono trovarsi in queste situazioni (per esempio, educatori che prestano attività presso il servizio sociale, educatori di luogo neutro, impiegati amministrativi dell'ente pubblico) potrebbero apparire non comprese fra quelle tenute al segreto. In realtà, se si considera che destinatari della tutela sono gli utenti, una estensione a loro del segreto sopra visto parrebbe legittima.

L'obbligo del segreto professionale pone a medici, psicologi ed assistenti sociali dei problemi delicati per la necessità di assicurare un giusto equilibrio fra le esigenze della terapia dell'utente (che si fonda sul consenso informato e sull'alleanza terapeutica) o di fiducia dell'utente verso l'operatore (in modo che tutti possano andare senza timore dall'operatore sociale o sanitario per farsi aiutare) e le domande della giustizia che si riferiscono alla protezione della famiglia e dei minori. I doveri al riguardo sono stabiliti dal codice deontologico della medicina (artt. 9 e 34), dal codice deontologico degli psicologi (artt. 11, 12, 13 e 24 e 25), dal codice deontologico dell'assistente sociale (artt. 17, 18, 20).

In alcune situazioni di fatto può esserci un dubbio. Il nostro parere è il seguente:

a. quando le forze dell'ordine o il magistrato o i periti di ufficio (su ordine del magistrato) chiedono l'esibizione di cartelle o di relazioni sociali non è lecito opporre il segreto se la richiesta si riferisce a un procedimento per fatto costituente reato procedibile di ufficio; in ogni caso, devono essere stralciate le informazioni che si riferiscono a persone estranee al procedimento o, anche se riferite alla persona per cui si procede, non pertinenti al tema;

b. quando le forze dell'ordine cercano delle persone, non si può darne l'indirizzo o il recapito, salvo che la loro indagine riguardi reati procedibili di ufficio, perché si tratta di tutelare la riservatezza delle persone;

c. le perquisizioni e le ispezioni negli uffici dei servizi sono vietate dalle legge, salvo che si cerchi un corpo di reato (per esempio, un coltello o della sostanza stupefacente).

10.2. Il trattamento dei dati

Gli enti pubblici (enti locali territoriali, servizi sociali da loro dipendenti, aziende sanitarie locali) sono legittimati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali, che ha razionalizzato unitariamente, con rilevanti modifiche, la disciplina della legge n. 675/1996 e delle sue numerose successive modifiche e integrazioni) a trattare i dati personali sui minori e le loro famiglie, raccogliendo e comunicandosi reciprocamente ogni informazione, per avere un quadro significativo il più esaustivo possibile. Si tratta di un risvolto inevitabile dello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Occorre comunque sottolineare che il trattamento deve essere strettamente finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente pubblico.

Come in generale per il trattamento dei dati effettuato da soggetti pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non occorre il previo consenso del minore o dei suoi genitori (art. 18, comma 2°, d.lgs. n. 196/2003); in questo caso il principio generale è rafforzato, per l'ovvia ragione che non è possibile elaborare una strategia seria di intervento a favore di un minore se questa resta subordinata al consenso di quelle persone, i genitori, che potrebbero essere all'origine del disagio del minore stesso (artt. 18-22, d.lgs. n. 196/2003).

Più precisamente:

- i servizi possono (anzi, devono: è loro compito istituzionale: legge n. 328/2000) raccogliere i dati non sensibili sui minori che potrebbero avere bisogno di aiuto e protezione e sulle loro famiglie, allo scopo di elaborare progetti assistenziali a loro favore, senza necessità di alcun consenso o autorizzazione (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 196/2003);
- i servizi possono e devono raccogliere anche i dati sensibili, poiché ciò è considerato dalla legge di rilevante interesse pubblico (art. 20, commi 1° e 2°, e art. 73, comma 1°, lettere da *a* a *f*, d.lgs. n. 196/2003);
- i servizi possono e devono sempre comunicare i dati raccolti alle autorità giudiziarie, qualora vi sia un interesse del minore in proposito, affinché il diritto del minore possa essere fatto valere o difeso in sede giudiziaria;
- i servizi sono soggetti pubblici: pertanto possono comunicare i dati ad altri soggetti pubblici, se e in quanto tale comunicazione sia funzionale allo svolgimento dei loro compiti istituzionali stabiliti dalla legge; pertanto è lecita qualsiasi informazione volta a proteggere il minore o a elaborare e gestire progetti assistenziali a suo favore;
- è lecito lo scambio di dati, purché pertinenti alla protezione del bambino, fra i servizi, da un lato, e gli operatori della scuola, le comunità di tipo familiare o gli istituti, le famiglie affidatarie, dall'altro lato; per tutti questi soggetti privati è lecito trattare i dati, secondo gli artt. 24, lettera *f*, e 26, comma 4 lettera *c*, d.lgs. n. 196/2003, ogniqualvolta ciò possa apparire finalizzato, anche latamente, a far valere o difendere il diritto del minore in sede giudiziaria;
- al di fuori delle situazioni che ne legittimano la raccolta e la comunicazione, sinteticamente esposte sopra, i dati non possono essere trattati;
- è opportuno, benché non indispensabile, che l'ente pubblico nomini formalmente un *responsabile del trattamento* dei dati, che eserciti il controllo sulla gestione delle informazioni e sulla loro sicurezza, distinto dai singoli operatori che sono incaricati del trattamento.

11. I collocamenti in famiglia affidataria, in comunità o in istituto

Famiglie affidatarie e comunità costituiscono delle grandi risorse, rappresentate da persone ricche di umanità, preparate e motivate. Le osservazioni che seguono si riferiscono ad alcuni punti più critici del loro operare, e soprattutto alle loro relazioni con gli adolescenti particolarmente difficili che esse ospitano.

11.1. I poteri paragenitoriali

Quando accolgono un bambino o ragazzo, una famiglia affidataria, una comunità o un istituto assumono delle responsabilità.

Occorre distinguere due regimi diversi di responsabilità. Il primo ricorre per effetto dell'accoglienza anche di fatto di un minore privo in quel momento di genitori che esercitino la potestà; il secondo si ha quando c'è un contratto di affidamento del minore, sottoposto o meno alla potestà.

a. I legali rappresentanti dell'istituto o della comunità *esercitano i poteri tutelari* sui minori ricoverati in un istituto di assistenza pubblico o privato o in una comunità di tipo familiare - ivi posti "in luogo sicuro" dalla pubblica autorità con il procedimento di cui all'art. 403 cod. civ. o collocati dai servizi sociali, dai genitori o da terzi - allorché *l'esercizio della potestà o della tutela sia impedito* (art. 3 legge n. 184/1983, che riprende e rinnova il contenuto dell'art. 402 cod. civ.). L'esercizio dei poteri tutelari dura "fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore" ovvero fino a quando il genitore riprenda la pratica della potestà.

Nel caso degli affidatari di fatto che accolgano un bambino in quelle condizioni, si deve ritenere che i poteri tutelari spettino al legale rappresentante dell'ente gestore dei servizi di assistenza (così dovendosi sostituire l'istituto di pubblica assistenza di cui all'art. 402 cod. civ.).

La legge non definisce il contenuto di tali poteri tutelari. Essi comprendono tendenzialmente le attività dirette e immediate di cura, mentre la rappresentanza e l'amministrazione sono limitate agli atti strettamente indispensabili, considerando che spetta al giudice tutelare, sollecitamente informato, l'emanazione di provvedimenti di urgenza (art. 361 cod. civ.).

b. L'affidatario che sia tale per un provvedimento del servizio locale o del Tribunale per i minorenni deve accogliere presso di sé il bambino, provvedere al suo mantenimento, alla sua istruzione e alla sua educazione, esercitare i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie (art. 5, comma 1°, legge n. 184/1983).

In particolare egli gestisce totalmente i rapporti con la scuola (firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite o alle gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti).

Rispetto alla scelta di frequenza dell'ora di religione, si deve distinguere: fino alla terza media inferiore, a decidere è il genitore legale rappresentante e non l'affidatario; dall'inizio della scuola media superiore vale la volontà del minore e,

quindi, l'affidatario potrà controfirmare le dichiarazioni del minore di scelta richieste dall'autorità scolastica.

L'affidatario deve tenere conto delle indicazioni in campo educativo date dai genitori non dichiarati decaduti dalla potestà: perciò deve rispettare le scelte religiose dei genitori e del bambino stesso (il problema si pone spesso per il bambino straniero di diversa appartenenza religiosa, ad esempio per i cibi e per le pratiche di religione).

Ciò vale anche per gli affidatari di minore a rischio giuridico, in tutto equiparabili agli affidatari di cui alla legge n. 184/1983, con la precisazione che il loro referente esterno non sono i genitori sospesi dalla potestà ma il tutore.

Gli educatori delle comunità e degli istituti hanno gli stessi doveri dell'affidatario (art. 5, comma 3, che rinvia all'art. 5 comma 1, legge n. 184/1983).

11.2. Il dovere di accoglienza

Poiché hanno accettato l'impegno di accogliere un ragazzo, assumendo le relative responsabilità, l'istituto, la comunità o la famiglia affidataria non possono rescindere unilateralmente il contratto di accoglienza dimettendo a loro piacimento il ragazzo ospitato appena si manifestano delle difficoltà, mettendolo per strada o restituendolo direttamente alla famiglia.

Obiettivamente in molti casi non si è più in grado di gestire un ragazzo, ma al di là di situazioni estreme non è corretto che lo si mandi via dandone comunicazione con frasi di questo tipo: "L'équipe degli educatori, in seguito ai fatti avvenuti il ... e in considerazione dell'impossibilità di proseguire con un positivo percorso educativo, decide per le dimissioni del minore". Soprattutto occorre evitare che il minore nell'uscita dalla comunità o dalla famiglia affidataria che lo ha dimesso ritorni nella sua famiglia, in attesa che il servizio reperisca un'altra comunità. La famiglia non è una stazione di transito: o è idonea o non lo è.

Inoltre è necessaria una "tecnica" delle dimissioni, che devono avvenire in accordo con l'autorità che ha disposto il collocamento e attuando passaggi in altri luoghi di accoglienza o ritorni in famiglia progressivi e preparati.

11.3. Il dovere di sorveglianza

L'istituto, la comunità e la famiglia affidataria sono tenuti alla sorveglianza del minore affidato (art. 2047 – 2048 cod. civ.). Essi rappresentano il "luogo sicuro" (art. 403 cod. civ.) dove il minore è protetto dai pericoli in genere, dalla condotta degli adulti che lo sfruttano o ne abusano o esercitano male la potestà e dal rischio che egli stesso possa arrecare dei danni agli altri.

In questo luce va posto anche il problema della fuga dei ragazzi collocati dalla polizia o dai servizi in comunità o istituto quali "luogo sicuro". Indubbiamente la sorveglianza di questi ragazzi non va più intesa in senso custodialistico e l'educatore non può usare la forza per trattenerli. Però molte fughe quasi immediate, o del giorno dopo, pongono il problema se il minore affidato sia stato ricevuto e trattato con la diligenza del buona padre di famiglia.

Chi ha un minore in affidamento deve porsi molte domande: consentirebbe ai suoi figli di vivere con la porta aperta? c'è attenzione particolare verso chi si immagina che voglia allontanarsi dalla comunità o lo si "lascia" andare via? si presta il necessario riguardo ai ragazzi stranieri che hanno l'ordine di scappare dagli adulti che li sfruttano inducendoli a commettere dei reati o a prostituirsi? se un ragazzo fugge, immediatamente lo si ricerca e si segnala il fatto alle forze dell'ordine come si farebbe con un figlio?

Non si tratta di fare ritorno a comunità chiuse ma è chiaro che una qualsiasi comunità e una qualsiasi famiglia affidataria ha delle regole anche nelle uscite ed è in qualche misura "contenitiva" per educare i ragazzi al rispetto delle regole.

La fuga di un ragazzo non è esercizio di un diritto di libertà, ma segno di un fallimento e qualche volta può denotare una insufficiente capacità degli educatori di avere un aggancio con lui, di ascoltarlo e di offrirgli protezione.

È opportuno inoltre ricordare che la famiglia affidataria e i dirigenti e gli educatori delle comunità e degli istituti assumono delle responsabilità di varia natura per il minore affidato, specificamente sotto il profilo della sorveglianza. Rinviando per tale aspetto agli studi generali⁶, richiamiamo alcuni principi:

- gli operatori possono essere chiamati a rispondere per colpa o per responsabilità oggettiva, salvo che provino di non avere potuto impedire il fatto, per i danni subiti dal minorenne o per i danni prodotti dal minorenne a terzi;
- può esserci in qualche caso anche una loro responsabilità penale per fatto del minorenne;
- la responsabilità può derivare sia da un'esecuzione negligente del progetto educativo sia da trascuratezza;
- la responsabilità riguarda i fatti avvenuti all'interno della comunità e può estendersi anche a quelli avvenuti all'esterno quando un comportamento attivo o commissivo dell'educatore in violazione dei suoi doveri sia stato concausa dell'evento.

11.4. I rapporti con le autorità sanitarie e i trattamenti farmacologici

Gli affidatari di cui agli artt. 2-5 della legge n. 184/1983 (cui devono essere assimilati i responsabili delle comunità e degli istituti) esercitano i poteri connessi con la potestà parentale negli ordinari rapporti con le autorità sanitarie (art. 5, comma 1, legge cit.). Questa norma ha un'area di applicazione limitata ai rapporti ordinari, per esempio per le vaccinazioni, i trattamenti sanitari obbligatori e le normali attività di cura (come portare il bambino dal medico per un controllo o una visita o dargli poi le medicine ordinate dal medico) e non legittima gli affidatari a dare il consenso informato quando richiesto (per esempio, interventi chirurgici o che comunque mettono a rischio l'integrità fisica del minore, anestesie anche parziali, prelievi o trasfusioni di sangue, ecc.). Perciò, se i genitori non sono decaduti dalla potestà, il

⁶ Su tali responsabilità si rinvia ai fascicoli di *Minorigiustizia* nn. 3-4 del 2001 e n. 4/1999 e, più ampiamente, L. Lenti e G. Ferrando, *Minorenni in affidamento e responsabilità civile*, in *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 175-207.

potere di esprimere il consenso informato spetta a loro e non agli affidatari; se essi sono sospesi o decaduti dalla potestà, il potere di esprimere il consenso spetta al tutore; se i genitori non si possono raggiungere valgono le regole indicate nel capitolo 9, paragrafi 9 e 10. In ogni caso gli affidatari devono essere ascoltati e deve essere attribuito alla loro opinione un peso tanto più elevato quanto maggiore è la consuetudine di vita e più intenso il rapporto emotivo e affettivo che li lega al minore.

C'è infine la questione dei trattamenti farmacologici per i minori ospitati in una comunità, in una famiglia affidataria, in un istituto, in un centro di prima accoglienza o in un carcere minorile, che dunque non convivono con i genitori e, qualche volta, hanno genitori irraggiungibili.

Allorché il medico, che si assume la relativa responsabilità, ha prescritto dei farmaci che siano nell'ambito delle indicazioni ammesse e autorizzate dal Ministero della sanità richiamate nel foglietto illustrativo, non ci sono difficoltà. I responsabili, l'educatore o l'affidatario possono e devono provvedere al trattamento farmacologico ordinato dal medico con cui hanno gli ordinari rapporti, necessario per guarire quella patologia specifica per cui i farmaci sono stati ordinati: è sufficiente il consenso del minore capace di discernimento, salvo il dovere per quanto possibile di informare della cura i genitori o il tutore che esercitano la potestà.

Nessuna questione pongono neppure la somministrazione del metadone o il controllo delle urine o del capello per cercare tracce di droga, in armonia con il principio di cui all'art. 120 d.p.r. n. 309/1990 sulle tossicodipendenze, essendo sufficiente il solo consenso del minore.

Più delicata è la somministrazione degli psicofarmaci (sedativo-ipnotici, ansiolitici, antidepressivi) attivi sul sistema nervoso centrale al soggetto di età minore che presenti una patologia d'interesse psichiatrico, conclamata o anche solo sospettata. Appare necessaria una grande prudenza, anche quando ci sono la prescrizione medica, il consenso del minore e l'assenso dei familiari, ricordando che:

- alcuni di questi psicofarmaci non si possono vendere o somministrare a minori degli anni diciotto;
- l'assunzione degli psicofarmaci, quando avviene per tempi prolungati e con dosaggi maggiori di quelli ordinari terapeutici, può portare a dipendenze o stati di torpore;
- in ogni caso gli psicofarmaci vanno usati quando necessario per le indicazioni sanitarie per cui sono autorizzati dal Ministero della sanità e prescritti dal medico e non per altri scopi di contenimento dell'agito di una persona.

11.5. La temporaneità dell'affidamento familiare o del collocamento in comunità o istituto

La legge 28 marzo 2001 n. 149, sostituendo l'art. 4 della legge n. 184/1983, ha portato delle profonde modifiche al regime della temporaneità dell'affidamento familiare o del collocamento in comunità o istituto.

Mentre in precedenza il provvedimento di affidamento doveva prevedere solo il periodo di presumibile durata dell'affidamento (si poteva indicare una durata

lunghissima, ad esempio fino al compimento dei diciotto anni) oggi, secondo il nuovo testo della legge:

- il provvedimento di affidamento deve indicare il periodo di verosimile durata in un termine preciso, che non può superare la durata di ventiquattro mesi dall'inizio (art. 4, comma 4°);
- l'autorità che ha disposto l'affidamento può disporre nell'interesse del minore una sua cessazione anticipata rispetto al termine indicato (art. 4, comma 5);
- occorre un successivo provvedimento del Tribunale per i minorenni per prorogare, "qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore", la durata dell'affidamento (anche questa volta per una durata di non più di ventiquattro mesi) (art. 4, comma 4°); *tuttavia l'affidamento familiare disposto dai servizi può essere prorogato dai servizi stessi, con il visto di esecutorietà del giudice tutelare, fino alla durata totale di ventiquattro mesi complessivi dal suo inizio;*
- quando l'affidamento consensuale termina alla scadenza prevista, o termina anticipatamente, il giudice tutelare può richiedere, se necessario, al Tribunale per i minorenni ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore per la sua protezione dopo le dimissioni (art. 4, comma 6°);
- queste disposizioni si applicano anche per gli inserimenti di minori presso una comunità di tipo familiare o un istituto (art. 4, comma 7°).

La disciplina merita alcuni commenti.

- a. Stabilire un termine per ogni collocazione eterofamiliare significa che in quel periodo deve attuarsi un progetto di sostegno al minore e alla sua famiglia, finalizzato per quanto possibile ad un ritorno del minore alla scadenza prevista o prima di essa presso i genitori in una condizione migliorata.
- b. I servizi dell'ente locale devono operare perché, come vuole la legge, nessun bambino sia "dimenticato" fuori della sua famiglia per più di due anni.
- c. Perciò ove l'affidamento (o il ricovero in comunità o in istituto) debbano proseguire, in quanto la loro sospensione recherebbe pregiudizio al minore, i servizi possono prorogare l'affidamento, con il visto di esecutorietà del giudice tutelare, solo fino alla durata totale di ventiquattro mesi complessivi dall'inizio; mentre, per durate complessive superiori ai due anni, essi devono *segnalare con anticipo di alcuni mesi* questa esigenza alla Procura della Repubblica per i minorenni, affinché richieda al Tribunale per i minorenni la proroga e questa possa essere disposta prima della scadenza.
- d. È bene non attuare o richiedere troppo facilmente proroghe di collocamenti in comunità o in istituto considerando che una permanenza prolungata in comunità o in istituto qualche volta diventa dannosa per il minore. Va considerato anche che la spesa di tali permanenze prolungate determina sugli enti locali gravi problemi di bilancio e distoglie le risorse finanziarie sociali da altre indispensabili attività di sostegno (affidamenti familiari, educativa territoriale, affidamenti diurni, borse lavoro, luoghi neutri per il sostegno della genitorialità, ecc.).

Fa eccezione alla regola della temporaneità l'affidamento disposto dal giudice tutelare nel corso della tutela a mente dell'art. 371, comma 1°, lett. a cod. civ., che oggi ha larga applicazione per i minori stranieri non accompagnati e può essere a

tempo indeterminato. Un regime a parte per la durata hanno anche i collocamenti in comunità disposti nel corso di un procedimento penale come misura cautelare o come modalità della messa alla prova o come misura di sicurezza.

11.6. L'obbligo di relazionare nei casi del collocamento eterofamiliare

Per assicurare che un bambino non sia “dimenticato” in famiglia affidataria, in comunità o in istituto, e così privato del diritto a crescere e a esser educato nell’ambito della propria famiglia (art. 1, comma 1°, legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione), la legge prevede un flusso di comunicazioni dal settore sociale a quello giudiziario.

a. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nel corso di un affidamento familiare è tenuto a presentare ogni sei mesi una relazione al giudice tutelare (se si tratta di affidamento amministrativo consensuale) o al tribunale per i minorenni (se si tratta di affidamento giudiziale) sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art. 4, comma 3°, legge n. 184/1983). L’invio di queste relazioni, poiché è imposto dalla legge, deve avvenire anche se il provvedimento di affidamento familiare non ne fa cenno.

L’ultima relazione che precede la scadenza potrebbe contenere l’eventuale proposta di proroga dell’affidamento, con la spiegazione delle ragioni perché tale proroga deve avvenire. Quando la proroga deve essere disposta dal Tribunale per i minorenni, è necessario inviare la relazione anche alla Procura della Repubblica per i minorenni perché attivi la richiesta di proroga.

b. Per i ragazzi per cui è aperta una tutela e che sono posti in affidamento non temporaneo ex art. 371 cod. civ. queste relazioni non sono richieste perché la collocazione ha tendenziale stabilità e il tutore riferisce sulla loro condizione periodicamente al giudice tutelare (art. 44 disp. att. cod. civ.).

c. Gli istituti di assistenza e le comunità di tipo familiare devono trasmettere ogni sei mesi al Procuratore della Repubblica per i minorenni una relazione con indicazione della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore (art. 9, comma 2°, legge n. 184/1983). Sulle modalità di redazione di queste relazioni, con circolari in data 8 marzo 2002, 23 luglio 2002, 8 gennaio 2003, 17 marzo 2003, la Regione Piemonte – sulla base del D.G.R. 4 giugno 2001 di approvazione del Progetto regionale “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia” - ha fornito indicazioni, inviando una traccia indicante i punti di maggiore interesse: ricordiamo che si tratta solo di una traccia, mentre alla Procura della Repubblica per i minorenni va trasmessa ogni sei mesi una *relazione autonoma-valutativa e non la traccia riempita con delle crocette*. Sulla base delle informazioni trasmesse la Procura della Repubblica per i minorenni può assumere l’iniziativa per la declaratoria dello stato di adottabilità del minore ovvero promuovere nuovi interventi del Tribunale per i minorenni o sollecitare e/o evidenziare l’opportunità di iniziative o forme di coordinamento tra gli operatori che seguono il minore.

d. A tale attività la Procura della Repubblica per i minorenni accompagna la visita o ispezione alle strutture per minori, visita che per gli istituti deve avvenire con cadenza semestrale.

12. L'adozione

La legge prevede due procedure distinte per l'adozione nazionale e per l'adozione internazionale. Perciò chi manifesta la propria disponibilità per entrambe le adozioni deve presentare due diverse domande.

Coloro che vogliono adottare un bambino devono avere, al momento della presentazione della domanda, che esprime una dichiarazione di disponibilità, tre anni di matrimonio oppure, in alternativa, meno di tre anni di matrimonio più un periodo di convivenza che raggiunga i tre anni totali.

La domanda va redatta in *tre copie per la adozione nazionale e tre per la adozione internazionale* sugli appositi moduli compilati in tutte le loro parti. I testi di tali moduli sono anche pubblicati in appendice, ai nn. X, XI e XII.

Devono essere allegati:

- a. una dichiarazione in carta libera di assenso sottoscritta dai genitori degli aspiranti genitori adottivi (se vi è dissenso i genitori stessi verranno convocati o sentiti in merito alle ragioni del loro dissenso), che può avere la seguente formula: “I sottoscritti genitori di acconsentono a che il proprio figlio adotti un bambino anche straniero”; a tale dichiarazione deve essere allegata la fotocopia fronte-retro dei documenti di identità dei genitori sottoscrittenti.
- b. una fotografia recente – non formato tessera – dei coniugi; nel caso in cui i coniugi vogliano presentare entrambe le domande (nazionale e internazionale) le fotografie devono essere due.

12.1. Le procedure di adozione nazionale

Nell'adozione nazionale il Tribunale per i minorenni dà in adozione un bambino dichiarato in Italia in stato di abbandono. Pertanto lo stesso Tribunale stabilisce quale famiglia dare a ciascun bambino dichiarato adottabile, valutando quale famiglia risponda meglio ai suoi specifici bisogni. A questo scopo viene fatto un esame comparativo tra gli aspiranti adottanti ed il bambino da adottare.

Se ad una coppia di aspiranti non viene affidato nessun bambino nell'arco di tre anni dalla data di presentazione della domanda, la domanda stessa decade senza che il Tribunale per i minorenni comunichi alcunché alla coppia. E' però possibile per gli aspiranti genitori, una volta decaduta la domanda, presentare una nuova domanda.

12.2. Le procedure di adozione internazionale

L'adozione internazionale è, normalmente, pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera all'estero.

Il Tribunale per i minorenni italiano deve prima emettere un decreto di idoneità all'adozione internazionale, necessario perché la coppia possa avere in affidamento un bambino dalle autorità straniere.

Il decreto di idoneità di adozione internazionale diventa inefficace se, entro un anno da quando lo hanno ricevuto, i coniugi non conferiscono l'incarico di procedere all'adozione ad uno degli enti autorizzati (art. 39 legge n. 184/1983).

12.3. Le procedure di adozione in casi particolari

Le domande di adozione non legittimante (che non attribuisce cioè lo stato di figlio legittimo) nei quattro casi particolari previsti dalla legge (art. 44, comma 1, legge n. 184/1983) non presentano particolari problemi. Si può seguire come traccia il modello in appendice n. IX, che deve essere adattato al singolo tipo di adozione in casi particolari.

Il Tribunale per i minorenni, dovendo valutare comunque in ogni caso l'interesse del minore, richiede sempre ai servizi lo svolgimento di un'inchiesta sociale.

Ricordiamo che ci sono degli affidamenti familiari che in concreto diventano stabili con il trascorrere del tempo. Quando un bambino si è radicato in una nuova famiglia, senza possibilità di ritorno in quella di origine, i servizi dovrebbero fare presente agli affidatari la possibilità di richiedere un'adozione in casi particolari a mente dell'art. 44, lett. d), della legge 4 maggio 1983 n. 184.

13. La difesa delle parti private nei procedimenti giudiziari minorili

L'art. 24 della Costituzione italiana recita:

“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Per assicurare l'adempimento di questo precetto costituzionale apposite norme disciplinano la difesa e assicurano la gratuità della difesa dei non abbienti nei procedimenti penali e civili del Tribunale per i minorenni.

13.1. La difesa nel corso del procedimento penale minorile

Il procedimento penale minorile ha una disciplina delle spese di giudizio e della difesa diversa rispetto al procedimento penale ordinario.

a. La sentenza di condanna nei confronti di minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese del processo e di quelle per il suo mantenimento in carcere (art. 29, comma 1°, disp. att. proc. pen. min.);

b. Al minore indagato è nominato un difensore di ufficio scelto in un elenco di difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, assicurata dalla partecipazione ad appositi corsi di preparazione e aggiornamento, ma il minore o i suoi genitori possono nominare in ogni momento un difensore di fiducia, scelto anche al di fuori di tale elenco (art. 11 disp. proc. pen. min. e art. 15 disp. att. proc. pen. min.).

c. Gli onorari professionali dovuti per l'attività prestata dal difensore di ufficio sono anticipati dallo Stato che, successivamente, ha diritto di richiedere le somme pagate al minore e ai familiari qualora il nucleo familiare convivente con il minore superi i limiti minimi di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 118 T.U. n. 115/2002).

Il minore indagato o imputato o i suoi genitori possono inoltre in qualsiasi momento proporre istanza per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Se l'istanza viene accolta le copie degli atti necessari per l'esercizio della difesa sono gratuite, mentre le spese dell'onorario del difensore e dei consulenti di parte sono pagate dallo Stato e potranno essere recuperate solo se la condizione economica della famiglia sarà mutata (art. 107 T.U. n. 115/2002).

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato occorre che il minore sia assistito da un solo difensore e che il reddito familiare non superi certe limiti annui (articoli 76 e 92 T.U. n. 115/02).

In particolare il minore indagato o imputato che vive da solo deve avere un reddito annuo non superiore, secondo l'ultima dichiarazione, a euro 9296,22.

Invece se il minore indagato o imputato convive con dei familiari, vanno sommati i redditi di tutti i componenti della famiglia, secondo l'ultima dichiarazione.

In questo caso, però, il limite annuo di euro 9296,22 è elevato di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi, per cui per godere del patrocinio a spese dello Stato occorre che il reddito annuo complessivo sia:

- non superiore a euro 15.493,68 se i componenti della famiglia sono sette;
- non superiore a euro 14.460,77 per sei componenti;
- non superiore a euro 13.497,86 per cinque componenti;
- non superiore a euro 12.394,95 per quattro componenti;
- non superiore a euro 11.362,04 per tre componenti;
- non superiore a euro 10.329,13 per due componenti;
- non superiore a euro 9.296,22 quando la famiglia è composta dalla sola persona contro cui si procede.

Per stabilire il limite si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva. Si considera però il solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio perché il reato è stato commesso contro i genitori).

Il ragazzo indagato o imputato, i suoi genitori o il difensore devono depositare o inviare con raccomandata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato all'Ufficio giudicante dinanzi al quale pende il processo e, pertanto, al Tribunale per i minorenni o alla sezione per i minorenni della Corte di appello.

L'istanza in carta semplice può essere redatta secondo il modello n. XV riportato in appendice.

13.2. La difesa nel corso del procedimento civile minorile

La materia della difesa dei genitori, dei parenti del minore e del minore stesso nei procedimenti civili forma oggetto di disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento. Se e quando essi saranno approvati, la disciplina sarà molto diversa e, in particolare, sarà ampliato l'ambito della difesa tecnica con difensore per assicurare il rispetto dei diritti delle parti.

Ad oggi valgono le seguenti regole.

a. Nella maggior parte dei procedimenti, in particolare quelli di adozione, di affidamento familiare, di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, di volontaria giurisdizione, gli atti e i provvedimenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato, per cui praticamente non ci sono spese. In particolare la domanda viene redatta in carta libera.

b. Per agire o difendersi la parte deve avere necessariamente un difensore nei giudizi per l'opposizione allo stato di adottabilità, per l'autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale, per la dichiarazione giudiziale di paternità-maternità.

c. Negli altri giudizi le parti private possono, se lo vogliono, farsi assistere da un difensore di fiducia, che devono retribuire direttamente;

d. Le parti private però, quando non superino il limite di reddito familiare di euro 9296,22, possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nomina di un difensore di ufficio, i cui onorari professionali vengono pagati dallo Stato. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui egli non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai componenti della famiglia compreso il richiedente. Si tiene conto del solo reddito di quest'ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi dei richiedenti sono in contrasto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per ottenere la nomina di un difensore di ufficio si fa domanda in carta semplice, corredata da una autodichiarazione e da alcuni documenti, diretta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, che per i procedimenti civili relativi ai minorenni è competente per tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta. Il Consiglio ha sede nel Palazzo di giustizia in corso Bruno Caccia in corso Vittorio Emanuele II, 130, Torino.

La domanda e l'autodichiarazione potrebbero essere redatte seguendo i modelli nn. XVI e XVII che riportiamo in appendice.

13.3. La difesa e i servizi

Ci pare importante sottolineare che il difensore ha un ruolo molto importante in un procedimento giudiziario relativo ad un minore quale apportatore di informazioni e illustratore di prospettive utili per la migliore decisione. Egli può svolgere anche, soprattutto quando sia specializzato, una funzione di "mediatore" per accompagnare le parti ad accettare un provvedimento giudiziario ed a darvi esecuzione in modo ragionevole.

Nello svolgimento del suo lavoro il difensore incontra i servizi. Possono nascerne dei problemi. Per esempio, può accadere che un difensore chieda agli operatori sociali e/o sanitari di assistere ai loro colloqui con gli utenti o di vedere i loro atti o di presentare osservazioni sul loro lavoro. Su questi punti riteniamo di esprimere alcune precisazioni.

a. L'assistenza tecnica del difensore è prevista nel corso di una procedura giudiziaria, non prima o non dopo di essa.

b. Il difensore deve chiedere al magistrato, e non ai servizi, di avere visione o copia delle relazioni sociali pervenute nel fascicolo processuale. Egli non ha diritto di prendere visione presso i servizi delle "cartelle" che contengono le notizie raccolte.

c. Il servizio sociale opera su incarico di un magistrato, cui deve riferire. Tuttavia l'operatore sociale o sanitario che svolge un'inchiesta dovrebbe avere un atteggiamento di ascolto di eventuali richieste, osservazioni o proposte del difensore.

d. Il difensore nel corso del procedimento può presentare al magistrato, e non ai servizi, dei rilievi sul contenuto delle relazioni dei servizi e sui provvedimenti giudiziari. Del compito difensivo fa parte un ruolo critico rispetto a tutti i contributi

che pervengono negli atti, fra cui le relazioni sociali o psicologiche, e sull'attività del processo.

e. L'operatore non è obbligato a far partecipare il difensore, che lo richieda, al colloquio con l'assistito nel corso di un'indagine sociale o di un accertamento sanitario richiesti dal giudice. Quando però l'utente chiede questa assistenza la sua domanda di norma dovrebbe essere accolta. Il difensore peraltro ha un ruolo di accompagnatore e non può interferire nell'attività professionale dell'operatore. .

e. Il difensore ha diritto di assistere all'audizione degli operatori dei servizi quando compaiono davanti al giudice nel corso del procedimento giudiziario.

f. Il difensore non può assistere agli incontri in luogo neutro fra un genitore e il figlio, disposti per assicurare una modalità protetta delle visite.

14. Informazioni per una migliore comunicazione

Per una migliore comunicazione fra i servizi e la giustizia minorile sono aperti alcuni canali.

14.1. I contatti diretti con i magistrati della Procura della Repubblica per i minorenni

Gli affari civili e penali trattati nella Procura della Repubblica per i minorenni sono distribuiti fra i magistrati secondo criteri predeterminati che tengono conto della residenza dei minori, delle tipologie dei reati o degli abusi e della cittadinanza (per gli extracomunitari).

I magistrati titolari degli affari sono disponibili ad incontri con gli operatori dei servizi per chiarimenti sullo stato dei casi, delucidazioni dirette sulle ragioni della mancata proposizione di un ricorso in materia civile e eventuali aggiornamenti sui casi già segnalati, con il limite del rispetto del segreto di ufficio quando è richiesto.

Appuntamenti con i magistrati possono essere presi contattando le segreterie attraverso uno dei seguenti numeri telefonici:

centralino 011 6195837 ovvero 011 6195801 ovvero 011 6195734;

Un altro canale di comunicazione è il fax della Procura della Repubblica per i minorenni che ha il n. 011 3160786.

14.2. Le informazioni

Il servizio che ha trasmesso una segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni per un intervento civile generalmente ha bisogno poi di conoscere se la Procura ha ritenuto di proporre un ricorso al Tribunale per i minorenni e a quale punto il procedimento si trova.

A tale fine, le segreterie della Procura della Repubblica per i minorenni trasmettono *per mera conoscenza* al servizio (con e.mail o per fax) copia del ricorso presentato al Tribunale per i minorenni ovvero copia del provvedimento di archiviazione.

Inoltre gli operatori del servizio, facendosi riconoscere, possono chiedere informazioni per telefono, nelle ore dalle 9 alle 13, al funzionario di cancelleria che, a turno, è addetto dell'U.R.P., Ufficio relazioni con il pubblico, numero telefonico 011 6195832. Il funzionario si fa richiamare a breve quando non può dare la risposta immediatamente ovvero può mettere direttamente in contatto telefonico la segreteria o cancelleria competente con l'operatore dei servizi.

Le cancellerie del Tribunale per i minorenni, che sono divise in "isole", danno informazioni per telefono solo sullo stato del procedimento che risulta dal sistema informatico.

14.3. Il pubblico ministero di turno

La Procura della Repubblica per i minorenni ha istituito un magistrato di turno settimanale (dalle ore 9 del venerdì alle ore 9 del venerdì successivo) che ha una reperibilità su contatto telefonico al n. per 24 ore su 24 per gli arrestati minorenni e può essere contattato durante il giorno per consultazioni con carattere di urgenza. Inoltre, sempre per casi gravissimi, si può parlare con il Procuratore della Repubblica per i minorenni telefonando al n.

Ricordiamo che il magistrato di turno nella sua settimana non fa solo il turno (e non ha turni di riposo, come per i servizi di pronto intervento e le forze dell'ordine) e perciò, quando viene contattato, può anche essere impegnato in altre questioni e può pure essere in udienza. Perciò è necessario – per non intralciare altri lavori - che chi chiama limiti le comunicazioni a ciò che è davvero urgentissimo e necessario, eventualmente chiedendo un successivo contatto telefonico o diretto per parlare di una questione in maniera più approfondita.

Queste consultazioni telefoniche in tempo reale con il magistrato della Procura della Repubblica per i minorenni assicurano non solo la correttezza dell'intervento dei servizi nel rispetto della competenza giurisdizionale del Tribunale per i minorenni e dell'imparzialità del giudice, ma anche:

- consentono al magistrato della Procura della Repubblica per i minorenni, se del caso, di formulare tempestive richieste al Tribunale per i minorenni per la pronuncia di provvedimenti urgenti di allontanamento di un bambino o di sua collocazione;
- offrono la possibilità di un effettivo coordinamento tra la tutela del minore e la repressione dei reati eventualmente emergenti di competenza della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario (per esempio maltrattamenti, abusi sessuali, lesioni).

14.4. L'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)

Uno strumento di informazioni e di comunicazioni cui possono accedere i servizi, le persone legittimate (difensori, genitori, ricorrenti) e i cittadini è l'U.R.P., Ufficio relazioni con il pubblico, della Procura della Repubblica minorile, che tutti i giorni feriali è a disposizione degli utenti dalle ore 9 alle 13. L'U.R.P. ha sede all'entrata del Palazzo di giustizia minorile di corso Unione Sovietica 325, Torino, al piano terreno, poco dopo l'ingresso, e l'operatore che vi è addetto può essere chiamato al n. 011 6195832.

L'U.R.P. ha come scopi:

- svolgere attività di accoglienza, informazione ed orientamento all'utenza che si presenta o telefona, esclusa - come è ovvio - ogni forma di consulenza legale;
- preparare e fornire al cittadino una modulistica sui procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni;
- fornire informazioni relative agli atti ed allo stato dei procedimenti giudiziari in corso e alla loro natura e sul magistrato che lo ha a carico, senza rivelarne i contenuti; notizie sullo stato di procedimenti penali possono essere comunicate solo agli

interessati (ragazzo indagato, genitori, difensore, servizio cui è stata richiesta l'indagine) e solo dopo che è conclusa la fase "segreta";

- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi amministrativi;
- garantire la reciproca informazione fra l'U.R.P. e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché tra gli U.R.P. delle varie amministrazioni;
- contribuire al processo di semplificazione del consueto operare degli uffici giudiziari minorili;
- formulare proposte di miglioramento dei servizi con il pubblico, dal punto di vista logistico e organizzativo;
- ricevere segnalazioni scritte e orali dei disagi al fine di consentire una semplificazione ed accelerazione degli aspetti amministrativi dei procedimenti giudiziari.

Ci proponiamo più avanti di fare conoscere l'attività dell'U.R.P. attraverso dei pieghevoli, strumenti informativi di base, contenenti le informazioni essenziali sulla struttura, sulle sue funzioni e sui servizi erogati.

14.5. Il sito internet

Per migliorare la comunicazione con i servizi, con i difensori e con gli utenti un sito internet della Procura della Repubblica per i minorenni è accessibile dal luglio 2004 al seguente indirizzo:

www.procuraminori.torino.giustizia.it

Il sito, di cui è responsabile il sostituto procuratore della Repubblica Valentina Sellaroli con la collaborazione del brigadiere Stefano Brunacci della aliquota Carabinieri della Polizia giudiziaria, ideato e gestito dal Distretto tecnologico del Canavese di Ivrea, conterrà:

- gli elenchi dei magistrati e del personale della Procura della Repubblica per i minorenni con i numeri telefonici e le modalità di incontrarli;
- le informazioni di carattere generale relative ai compiti ed all'ambito di competenza delle strutture coinvolte nella materia minorile, sia sul piano civile che su quello penale, ivi compresi brevi riferimenti normativi;
- le informazioni relative ai compiti degli uffici giudiziari e alle procedure dei procedimenti giudiziari che l'utenza intende iniziare o per le quali è chiamata come parte;
- i "modelli" di ricorsi per le principali procedure cui la persona può accedere direttamente (esempio ricorsi di volontaria giurisdizione, domande di adozione), corredati ciascuno da una scheda esplicativa;
- le risposte a quesiti più ricorrenti in materia minorile e familiare;
- il collegamento in link con altri siti relativi alla giustizia minorile e ai minori;

- le informazioni relative alle strutture istituzionali rilevanti e correlate (servizi della giustizia minorile, servizi sociali di territorio, associazioni per le adozioni internazionale...) quali, ad esempio, localizzazione sul territorio, ambito di operatività e numeri telefonici utili;
- la possibilità di usufruire di servizi direttamente on-line, quali ad esempio richieste di certificati penali e di informazioni in merito a procedimenti penali o civili pendenti presso gli uffici della Procura;
- una bacheca virtuale, in cui depositare osservazioni e domande, e su cui svolgere, in ordine alle questioni di volta in volta individuate come rilevanti, vere e proprie discussioni virtuali con la partecipazione oltre che dei magistrati dell'ufficio, anche di soggetti partecipanti da altri siti rilevanti, collegati al sito della Procura della Repubblica per i minorenni tramite i link sopra citati (ad esempio, personale del Centro di giustizia minorile e tutte le altre istituzioni correlate che si dimostreranno interessate).

14.6. L'attività della Polizia giudiziaria minorile

Presso la Procura della Repubblica per i minorenni, in corso Unione Sovietica 325 al piano II°, opera il Nucleo di Polizia giudiziaria, formato da personale altamente specializzato per trattare con i minorenni e con le loro famiglie e costituito da aliquote dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia municipale di Torino.

La Polizia giudiziaria per i minorenni, oltre a svolgere le funzioni delegate di indagine penale, raccoglie le informazioni dai cittadini che si presentano nell'orario di ufficio (ore 8,30 – 13,30) sulla base delle quali i magistrati della Procura della Repubblica per i minorenni possono, se ne ravvisano gli estremi, presentare ricorso al Tribunale per i minorenni perché siano deliberati provvedimenti di protezione per i minori segnalati.

La Polizia giudiziaria è reperibile ai seguenti numeri telefonici:

- aliquota Carabinieri, tel. 011.6195833;
- aliquota Polizia di Stato, tel. 011.6195806;
- aliquota Guardia di finanza, tel. 011.6195807;
- aliquota Polizia municipale della Città di Torino, tel. 6195838.

14.7. I contatti dei Servizi locali con i Servizi del Ministero della Giustizia

Nel Ministero della giustizia c'è a livello centrale un Dipartimento per la giustizia minorile, da cui dipendono gli undici Centri per la giustizia minorile con competenza per lo più sovra-regionale, gli Istituti penali minorili e i Servizi sociali per i minorenni.

Il *Centro per la giustizia minorile del Piemonte e della Valle d'Aosta* ha sede in Torino, corso Unione Sovietica 327, tel. 011.6194280 ed è organizzato per aree operative: segreteria, amministrativo-contabile, servizio tecnico. Esso ha funzioni di

programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sull'attività di tutti i servizi del Ministero della giustizia presenti nel territorio. In particolare il Servizio tecnico si occupa di:

- collegamento con gli enti locali;
- reperimento di strutture residenziali;
- reperimento di risorse per sostanziare le progettualità relative ai singoli minori;
- monitoraggio sulle progettazioni relative all'area penale interna ed esterna;
- promozione di studi, ricerche e documentazione.

I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che dipendono dal Centro per la giustizia minorile sono i seguenti.

a. *Centro di prima accoglienza*. Esso si trova in Torino, corso Unione Sovietica 327, nell'area attigua al Tribunale per i minorenni, tel. 011.6194257.

Il Centro di prima accoglienza è una struttura presso la quale i minori fermati, arrestati o accompagnati dalle forze dell'ordine permangono per un massimo di novantasei ore in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica per i minorenni (che può disporre subito la liberazione) o del Giudice per le indagini preliminari dei minorenni (che interviene nel momento dell'udienza di convalida). Durante questo periodo gli operatori del Centro di prima accoglienza acquisiscono informazioni circa la situazione socio familiare del minore anche contattando i servizi socio sanitari dell'ente locale.

Gli operatori dell'ente locale che seguono il ragazzo indagato possono accedere alla struttura in accordo con il personale educativo del Centro di prima accoglienza e possono essere presenti all'udienza di convalida.

b. *Istituto penale minorile "Ferrante Aporti"*. L'Istituto si trova in Torino, con ingresso oggi da via Berruti e Ferrero n. 3, tel. 011.6194201.

L'Istituto è la struttura deputata all'esecuzione delle misure privative della libertà personale; l'utenza è pertanto costituita da minorenni e giovani adulti fino all'età massima di ventun anni in custodia cautelare, in attesa di giudizio e condannati oppure ancora in semilibertà e semidetenzione.

Tutti gli interventi attuati all'interno dell'Istituto penale minorile sono finalizzati al trattamento e al reinserimento sociale dei ragazzi. Pertanto nelle situazioni in cui il minore è in carico ai servizi socio sanitari dell'ente locale o si intende coinvolgerli all'atto delle dimissioni, questi vengono contattati dagli operatori dell'Istituto penale minorile e, laddove ritenuto necessario, possono partecipare alle equipe trattamentali previste dall'ordinamento penitenziario.

c. *Ufficio di servizio sociale per i minorenni*. Ha sede in Torino, via Berruti e Ferrero 1/A, tel. 011.6194260.

L'Ufficio di servizio sociale per i minorenni ha competenza sul territorio del distretto del Tribunale per i minorenni di Torino ed interviene per i casi di minorenni e giovani adulti segnalati dalla Procura della Repubblica per i minorenni o dal Tribunale per i minorenni nell'ambito della competenza penale.

Il personale dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni interagisce e collabora con servizi socio-sanitari dell'ente locale in relazione alle richieste di

indagine sociale ex artt. 6 e 9 disp. proc. pen. min. e a tutte le attività progettuali derivanti dall'applicazione di misure cautelari, della sospensione del procedimento con messa alla prova, di misure alternative, sostitutive e di sicurezza.

L'Ufficio mantiene inoltre una residua competenza civile nell'ambito della sottrazione internazionale di minorenni.

L'Ufficio di servizio sociale per i minorenni collabora con i servizi territoriali per la realizzazione di progettualità allargate e prende parte alle équipes multidisciplinari su abusi e maltrattamenti.

Gli assistenti sociali dell'Ufficio sono organizzati con attribuzione di competenza su base territoriale. Dal lunedì al sabato è attivo in sede un servizio turno dalle ore 9 alle ore 16.

14. 8. Le visite degli operatori e dei parenti ai minori detenuti nell'Istituto penale minorile "Ferrante Aporti"

I minori detenuti hanno diritto a mantenere i rapporti con le famiglie e con coloro che costituiscono 'presenze' significative nel loro processo di crescita educativa (art. 15, 29, 30, 31 della Costituzione). L'ordinamento penitenziario del 1975 (che è comune agli adulti e ai minori, in attesa che venga approvato un ordinamento penitenziario specifico per i minori) regola la fruizione dei diritti sopra indicati, in particolare per colloqui, telefonate, ecc.

L'autorizzazione ai colloqui visivi all'Istituto penale minorile "Ferrante Aporti" (ingresso da via Berruti e Ferrero n. 3, Torino) deve essere richiesta, presentandosi di persona negli orari di ufficio:

- al Procuratore della Repubblica per i minorenni durante la fase delle indagini preliminari, fino a che il fascicolo del procedimento sia trasmesso al Tribunale per i minorenni per la fase successiva del giudizio
- al Presidente del Giudice per l'udienza preliminare o al Presidente del dibattimento nel corso del giudizio di primo grado avanti al Tribunale per i minorenni ;
- al Direttore dell'Istituto penale Ferrante Aporti dopo la sentenza di condanna di primo grado e per i condannati definitivi.

I colloqui con persone diverse dai congiunti sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. Le persone ammesse prima del colloquio vengono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo secondo le modalità previste dal regolamento interno dell'Istituto penale.

La durata del colloquio è, di norma, di un'ora, ma è possibile prolungare detto tempo in relazione a specifiche esigenze. Sono consentiti fino a sei colloqui mensili. I colloqui si svolgono di sabato e in alcune domeniche fissate in un calendario predisposto trimestralmente, nell'orario fra le ore nove e le ore dodici.

L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di parlare con il proprio difensore di fiducia o d'ufficio sin dal momento del fermo o dell'arresto e/o dall'applicazione della custodia cautelare in carcere, salvo quando ne sia fatto divieto (il divieto non può durare oltre un massimo di sette giorni).

Le regole di cui sopra valgono anche per le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica, comprese le conversazioni con il difensore (art. 35 disp. att. cod. proc. pen.), con il correttivo dell'attribuzione al magistrato di sorveglianza delle decisioni relative agli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino al passaggio della sentenza in giudicato.

Gli operatori dei Servizi locali, del Ser.T. o delle comunità socio-educative e/o terapeutiche (assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.) interessati a parlare al ragazzo che si trova al Ferrante Aporti non hanno bisogno dei permessi richiesti per i familiari ma devono essere autorizzati dal Direttore dell'Istituto. Salvo situazioni particolari, è sufficiente che per l'accesso essi si accordino anche per telefono con gli operatori dell'Istituto (educatori e psicologi) che concorderanno con loro l'orario.

Le informazioni per le modalità delle visite si possono chiedere direttamente al servizio di centralino della portineria dell'Istituto Ferrante Aporti (011.6194201) o, se più specifiche, facendosi passare l'Ufficio matricola o uno psicologo o educatore. I fax dell'Istituto Ferrante Aporti sono: 011.6194249 (segreteria) o 011.6194212 (matricola).

14.9. Cancelleria adozioni del Tribunale per i minorenni

Presso il Tribunale per i minorenni, corso Unione Sovietica n. 325, piano II, tel. 011.6195724 - 011.6195725, c'è la Cancelleria adozioni. In essa operano anche due assistenti sociali, reperibili ai tel. 011.6195723 - 011.6195728.

Presso tale cancelleria possono essere ritirati nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, i moduli per le domande di adozione (che sono riportati anche in appendice, mod. IX, X, XI e XII, e sono scaricabili dal sito internet della Procura della Repubblica per i minorenni).

Le domande di adozione devono essere depositate nella Cancelleria adozioni nei giorni di lunedì e mercoledì dalla 9 alle 12, e devono essere firmate al momento del deposito davanti al funzionario incaricato.

14.10. Il Centro mediazione penale minorile

A Torino svolge attività il Centro mediazione penale minorile, attivato su iniziativa della Regione Piemonte, del Centro per la giustizia minorile del Piemonte e della Valle d'Aosta, del Comune di Torino, del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica per i minorenni. Esso ha sede in via Stampatori 5, angolo via Barbaroux, 10121 Torino, tel. 011 542395, fax 011 542358.

Il Centro è luogo di incontro tra il minorenni autore di reato e la vittima davanti ad un terzo neutrale, il mediatore, con lo scopo di facilitare la comunicazione fra due o più soggetti in conflitto. L'attività che il Centro svolge è completamente gratuita.

La mediazione, che richiede una adesione volontaria e consensuale, è proposta dal pubblico ministero (nella fase delle indagini preliminari) o dal giudice (dopo la richiesta di rinvio a giudizio, specie all'interno di una messa alla prova). Possono inoltre proporre ad un ragazzo sottoposto a procedimento penale la mediazione anche

i servizi minorili della giustizia e i servizi territoriali, nell'ambito dell'attività di indagine sociale, verificando con il ragazzo la sua disponibilità alla stessa e prendendo quindi contatto con il Centro mediazione penale minorile.

14.11. Indicazioni pratiche per la comunicazione con gli uffici giudiziari minorili

Chiediamo a nostra volta ai Servizi locali di migliorare lo stile di comunicazione con la Procura della Repubblica per i minorenni e il Tribunale per i minorenni.

Quando si fa una segnalazione, è superfluo ricordare che occorre indicare *sempre in modo preciso* le generalità e gli indirizzi dei minori e dei loro genitori.

In risposta ad una richiesta della Procura della Repubblica per i minorenni o del Tribunale per i minorenni, è necessario *indicare i numeri di ruolo e il tipo di procedimento civile o penale* cui la inchiesta si riferisce, perché le cancellerie possano inserire la risposta nel fascicolo relativo:
ad esempio:

per le richieste della Procura della Repubblica:

- “Risposta a richiesta proc. n. Registro affari civili”;
- “Risposta a richiesta proc. n. R.G.N.R.” (Ruolo generale notizie reato)

per le richieste provenienti dal Tribunale per i minorenni:

- “Risposta a richiesta proc. n. Registro V.G” (volontaria giurisdizione);
- “Risposta a richiesta proc. n.Registro M.D.D.A.” (minori da dichiarare adottabili);
- “Risposta a richiesta proc. n. Registro V.G.A.” (volontaria giurisdizione adozioni);
- “Risposta a richiesta proc. n. Ruolo GUP” (giudice dell’udienza preliminare).

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE FAMIGLIA E MINORI
DELLA CORTE DI APPELLO
Camillo Losana

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Giulia De Marco

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI
Piercarlo Pazé